

DIRITTO E SOCIETA'

ISSN 0391-7428

1

nuova serie

2009

CEDAM PADOVA

Sommario

2009 - Nuova Serie - numero 1

SAGGI

Massimo Luciani, *L'interprete della Costituzione di fronte al rapporto fatto-valore. Il testo costituzionale nella sua dimensione diacronica*, p. 1.

Vincenzo Tondi della Mura, *Primi rilievi metodologici sui fattori di condizionamento delle riforme*, p. 27.

Luca Vespignani, *Il Presidente ritrovato (Mitologie vecchie e nuove sul potere di rinvio delle leggi)*, p. 63.

Federico Costantini, *Sul diritto di asilo in Europa. Considerazioni a margine del Convegno dell'Istituto Internazionale di Studi Europei «Antonio Rosmini»*, p. 93.

OSSERVATORIO

Elisabetta Lamarque, *Le nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, p. 113.

ATTUALITÀ

Ginevra Cerrina Feroni, *Democrazia nei Partiti e pari opportunità. Una rassegna comparata*, p. 147.

Hanno collaborato a questo numero di
DIRITTO E SOCIETÀ

- Ginevra CERRINA FERONI, Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze
- Federico COSTANTINI, Dottore di ricerca in Filosofia del diritto e cultore di Teoria dei diritti umani presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Udine
- Elisabetta LAMARQUE, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
- Massimo LUCIANI, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Vincenzo TONDI DELLA MURA, Professore ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento
- Luca VESPIGNANI, Professore associato di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia

GINEVRA CERRINA FERONI

DEMOCRAZIA NEI PARTITI E PARI OPPORTUNITÀ.
UNA RASSEGNA COMPARATA (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Germania. – 2.1. Il Bündnis 90/Die Grünen. – 2.2. Partei des Demokratischen Sozialismus/Die Linke (PDS/Die Linke). – 2.3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). – 2.4. Christlich-Demokratische Union (CDU), Christlich-Soziale Union (CSU), Freiheitliche Partei Deutschlands (FPD). – 2.5. (*Segue*) Il contesto normativo delle pari opportunità. – 3. Austria. – 3.1. Die Grünen-Die Grünen Alternativen (GA). – 3.2. Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ). – 3.3. “Frauenquoten” della Österreichische Volkspartei (ÖVP). – 4. Regno Unito. – 4.1. Labour Party. – 4.2. Liberal Democrats. – 5. Francia. – 5.1. Parti Socialiste. – 5.2. Les Verts. – 5.3. Union pour un Mouvement Populaire (UMP). – 6. Spagna. – 6.1. Partido Socialista Obrero Español (PSOE). – 6.2. Izquierda Unida. – 7. Svezia. – 8. Danimarca. – 9. Italia. – 10. I Partiti italiani. – 10.1. Partito Democratico e Federazione dei Verdi. – 10.2. Altri. – 11. Considerazioni di sintesi.

1. – *Premessa*

Quando si parla di pari opportunità, i piani che entrano in gioco sono due: 1) sistema elettorale, ovvero le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive; 2) democrazia interna ai Partiti, ovvero la regolamentazione delle pari opportunità a livello statutario. È ovvio che sono piani che si intersecano continuamente tra loro quando si affronta il problema del modo in cui il legislatore può intervenire per regolare quegli aspetti della vita interna dei Partiti che incidono più direttamente sul funzionamento del circuito rappresentativo. Ci si riferisce soprattutto alla selezione delle candidature⁽¹⁾. E del resto ogni riflessione in punto di democrazia interna ai Partiti non può che partire dal modo di selezione dei candidati alle elezioni politiche, europee, amministrative. Lo dimostra tutto il dibattito sulle primarie, cartina di tornasole della mancanza di una democrazia interna ai Partiti.

(*) Il saggio riproduce parzialmente la relazione svolta al Convegno “Democrazia dei Partiti e Democrazia nei Partiti”, Firenze, ottobre 2007.

(1) La selezione delle candidature si riflette immediatamente all'esterno, sul funzionamento democratico del sistema: v. R. VIGNATI, *Trasformazioni dei partiti politici, democrazia interna e selezione dei candidati*, in F. RANIOLO (a cura di), *Le trasformazioni dei partiti politici*, Catanzaro, 2004, 121 ss.

Su entrambi i fronti l'esperienza italiana – diversamente che altrove – si presenta come carente. La presente rassegna è svolta sul piano della esperienza comparata (europea) che è essenziale per avere un contesto di riferimento e per trarre indicazioni per una riforma del nostro ordinamento che si pone oggi come non più eludibile. All'analisi comparata della legislazione elettorale sulle quote, si è affiancata un'indagine a livello interno ai Partiti.

I Paesi presi in esame sono Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Spagna, Svezia, Danimarca e ovviamente Italia. Si dirà fin d'ora che vere e proprie legislazioni elettorali in punto di quote sono state previste solo in Francia e Spagna, mentre nulla si rinviene negli altri Paesi esaminati. Più complesso ed eterogeneo è invece il quadro relativo ai singoli Partiti e alle norme interne ai Partiti in materia di quote.

2. – *Germania*

Il quadro tedesco è ricco di riferimenti perché in Germania i Partiti politici sono sottoposti ad una dettagliata regolamentazione giuridica che trova i suoi fondamenti sia nella Legge Fondamentale (art. 21), sia nel c.d. *Parteiengesetz* (Legge sui Partiti) del 31 gennaio 1994. Tuttavia né nell'art. 21 GG, né nel *Parteiengesetz* si trovano disposizioni specifiche relative alla parità dei diritti tra uomini e donne o alla necessità di vere e proprie "quote rosa" (in tedesco *Frauenquoten*) per le liste elettorali e gli organi di Partito. Neppure nella legge elettorale federale (c.d. *Bundeswahlgesetz* del 23 luglio 1993 ⁽²⁾), sono contenuti riferimenti alla partecipazione femminile o ad eventuali quote rosa nelle liste elettorali.

In materia di quote, si è dunque lasciata piena libertà ai singoli Partiti, i quali a loro volta hanno sfruttato tale libertà in modo diverso ⁽³⁾. Ovviamente la parità dei diritti tra uomini e donne è stata stabilita nella Legge

⁽²⁾ La legge è reperibile alla seguente pagina web: <http://www.gesetze-im-internet.de/bwabl/BjNR003830956.html>.

⁽³⁾ Sulla questione delle "quote rosa" si è sviluppato in Germania un acceso dibattito. Esso riguarda il problema della loro compatibilità con i principi dell'uguaglianza, della parità di trattamento e dell'antidiscriminazione (degli uomini in questo caso). Una ricognizione delle varie posizioni a riguardo si trova ad esempio in: S. BOSHAMMER e M. KAYß (Hrsg.), *Halbe-Halbe? Zur Gerechtigkeit der Frauenquote*, Münster, 2000. Altri testi sull'argomento o, in genere, sul tema "donne e politica": A. SDRULIA, *Frauen in der Politik: Spielregeln des politischen Geschäfts; eine Untersuchung am Beispiel von Politikerinnen der Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen* im Niedersächsischen Landtag, Marburg, 2007; K. DAMER, *Die politische Partizipation von Frauen: Ausprägung, Aspekte und Maßnahmen in Politik und Sozialarbeit*, 2005; B. SCHUBERT, *Affirmative Action und Reverse Diskrimination: zur Problematik von Frauenquoten im öffentlichen Dienst am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland unter Einbeziehung des Rechts der Europäischen Gemeinschaft, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Südafrika*, Baden-Baden, 2003; O. SUHR, *Grenzen der Gleichbehandlung: zur Vereinbarkeit von Frauenquoten mit dem Ge-*

Fondamentale, all'art. 3, co. 2, GG: "Uomini e donne hanno pari diritti. Lo Stato promuove l'effettiva attuazione della parità di diritti e mira all'eliminazione delle esistenti situazioni di svantaggio" ⁽⁴⁾. In mancanza di normative elettorali con quote rosa predefinite per l'accesso alle cariche elettorali, sono stati i Partiti a darsi una compiuta autoregolamentazione. Con maggiore forza – come un po' in tutte le esperienze prese in considerazione – i Partiti della sinistra.

meinschaftsrecht; Anmerkung zu dem Urteil im Fall Marschall (EuGRZ 1997, 563), in Europäische Grundrechte-Zeitschrift, 25 (1998), 121-128; A. Peters, Frauenquoten im Rechtsvergleich: Neueste Entwicklungen im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika sowie im Europarecht, in Diskriminierung, Antidiskriminierung (1996), 235-263; M. SCHWANDER CLAUD, Verfassungsmäßigkeit von Frauenquoten, Bern, 1995; S. RAASCH, Frauenquoten und Männerrechte, Baden-Baden, 1991.

⁽⁴⁾ Si segnala il termine *promuove* (analogo al nostro art. 51 Cost.) che fu inserito nel 1994, con la modifica della Costituzione successiva alla riunificazione tedesca, e che rappresenta il frutto dell'acceso dibattito, sviluppatosi negli anni della "riunificazione", relativo alla necessità di specificare e potenziare il co. 1 dell'art. 3, cioè quello della uguaglianza formale. I dati relativi al dibattito e alle singole proposte di emendamento dell'art. 3 GG sono ripresi da G. HELWIG, *Gleichberechtigung als Grundrecht*, in *Frauen in Deutschland. Informationen zur politischen Bildung*, Heft 254: http://www.bpb.de/publikationen/2FD0S4,2,0,Gleichberechtigung_als_Grundrecht.html#art2. In sintesi: le proposte di ampliamento dell'art. 3, co. 2 andavano da un semplice cambio dell'ordine delle parole ("Donne e uomini hanno pari diritti"), a formulazioni estremamente precise e vincolanti: la proposta di A. Merkel, allora alla guida del Ministero federale della famiglia, gli anziani, le donne e i giovani, ad esempio, – in controtendenza rispetto al resto dell'unione CDU/CSU e vicina a quella delle "Donne della CDU" ma anche a quella dei Verdi (Bündnis 90/Die Grünen) – prevedeva un preciso dovere da parte dello Stato di "attuare e assicurare la parità di diritti e la partecipazione delle donne a tutti gli ambiti della vita sociale" e specificava che le misure prese al fine di eliminare le situazioni di svantaggio esistenti non rappresentavano una violazione dell'art. 3, co. 3 secondo cui nessuno può essere *favorito* o discriminato per sesso, nascita, provenienza, ecc. Analoghe proposte furono quella formulata dalla SPD e quella approvata dal *Bundestag* che attribuivano allo Stato il dovere di "creare le condizioni per una partecipazione a pari diritto delle donne a tutti gli ambiti della vita pubblica" e aggiungevano che le misure prese al fine di eliminare le situazioni di svantaggio esistenti erano ammissibili. Il "consiglio delle donne" (*Frauenrat*) proponeva una formulazione ancora più vincolante e particolareggiata ("Lo Stato ha il dovere di provvedere, tramite misure efficaci, alla parità dei sessi nell'ambito professionale, della vita pubblica, della formazione e dell'istruzione, della famiglia e nell'ambito della sicurezza sociale. Favorire le donne al fine di eliminare le situazioni di svantaggio esistenti è ammissibile"). Al contrario, l'unione CDU/CSU e la FDP ritenevano inammissibile attribuire allo Stato il dovere, e quindi anche il diritto, di intervenire in tutti gli ambiti della vita pubblica al fine di "garantire" la parità dei diritti e rifiutavano in particolare la clausola, presente in tutte le proposte sopra citate, che consentiva di "favorire le donne" – contrariamente a quanto stabilito all'art. 3, co. 3 – al fine di eliminare eventuali situazioni di svantaggio esistenti. Questa clausola, effettivamente, non fu inserita nella formulazione definitiva approvata dal Parlamento, come del resto furono eliminate espressioni quali "lo Stato ha il dovere", "di attuare e assicurare la parità dei diritti", "creare le condizioni", ecc.: il compromesso trovato prevede solo che lo Stato *promuova* (*fördert*) l'effettiva realizzazione della parità dei diritti e *agisca al fine* (*wirkt*) di eliminare le situazioni di svantaggio.

2.1. – *Il Bündnis 90/Die Grünen*

Va segnalato innanzitutto che il “*Grundkonsens*”⁽⁵⁾, cioè l’accordo che sancisce l’unione tra i due Partiti *Bündnis 90 e Die Grünen* stabilendo i principi politici fondamentali e i fini comuni, dedica un ampio spazio alla c.d. *Frauenpolitik* (politica femminile) e alla questione della parità dei diritti tra uomini e donne: tra gli scopi principali della politica del Partito si trovano la piena realizzazione dei diritti fondamentali delle donne, l’eliminazione dei retaggi “della società e della cultura patriarcali”, e il raggiungimento di una paritaria partecipazione alla vita politica, da realizzarsi non solo tramite l’introduzione delle quote ma anche tramite la promozione di politiche sociali volte a sostenere le donne madri e permettere loro di partecipare alla vita pubblica senza dover rinunciare ai propri impegni familiari⁽⁶⁾. Non è dunque solo una questione di quote, ma di politica delle pari opportunità.

Lo Statuto del Partito *Bündnis 90/Die Grünen* è quello che prevede la quota più alta di partecipazione femminile, ovvero una quota del 50%⁽⁷⁾. Al § 10 III, analogamente a quanto avviene nel “*Grundkonsens*”, si dichiara che la “partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita politica è uno scopo politico del Partito *Bündnis 90/Die Grünen*” e che l’introduzione di c.d. *Frauenquoten* per gli incarichi di Partito e i mandati pubblici è il principale mezzo usato a tal fine. Al § 10 IV si stabilisce che tutti gli organi di Partito a livello federale, le commissioni e i gruppi di lavoro federali devono avere una percentuale femminile del 50% (si eccettua qui solo il comitato responsabile della politica per gli omosessuali). Assai rilevante è anche il § 10 V che riguarda le modalità di composizione delle liste elettorali per le candidature agli organi di Partito. Esso stabilisce che nelle liste elettorali debbano alternarsi, a pari numero, donne e uomini e che le donne debbano occupare i numeri dispari (dunque essere “capilista”). Si afferma inoltre che sono possibili anche liste di sole donne e che se nessuna donna si candida per un posto che spetterebbe ad una donna, allora sarà l’assemblea elettorale a decidere l’*iter* da seguire. In questo caso, le donne dell’assemblea elettorale hanno un diritto di veto, conformemente a quanto stabilito al § 4 del “*Frauenstatut*” (Statuto delle donne, vedi più sotto). Disposizioni

(5) *Grundkonsens*, in *Grüne Regeln. Grundkonsens, Satzung, Frauenstatut, Beitrag-und Kassenordnung, Schiedsgerichtsordnung, Urabstimmungsordnung*, 5-32 (http://www.gruene.de/cms/gruene_work/rubrik/0/180.gruene_dokumente.htm).

(6) *Ibidem*, 19.

(7) Cfr. *Satzung*, in *Grüne Regeln. Grundkonsens, Satzung, Frauenstatut, Beitrag-und Kassenordnung, Schiedsgerichtsordnung, Urabstimmungsordnung*, 33-63 (http://www.gruene.de/cms/gruene_work/rubrik/0/180.gruene_dokumente.htm).

analoghe vengono ripetute relativamente all'Assemblea federale (*Bundesversammlung*, cfr. § 11 I⁽⁸⁾).

Il Partito *Bündnis 90/Die Grünen* è sicuramente quello più attento alla questione femminile: oltre a presentare la “quota rosa” più alta, il suo Statuto comprende uno “Statuto per le donne” (*Frauenstatut*)⁽⁹⁾ e un “Consiglio delle donne” (*Frauenrat*). Il *Frauenstatut* si presenta come uno Statuto che integra quello generale del Partito ed ha medesima forza. Esso contiene e specifica i principi riguardanti la partecipazione femminile già espressi nello Statuto generale. Per quanto concerne le liste elettorali, la c.d. “quota minima” (*Mindestquotierung*) di donne nelle liste è stabilita espressamente al § 1 del *Frauenstatut* il quale specifica che: “le liste elettorali sono composte alternativamente e pariteticamente da una donna e un uomo, dove alle donne spettano i posti dispari e agli uomini quelli pari” (dunque le donne sono “capilista”). Lo Statuto prevede altresì la possibilità che le donne occupino anche i posti pari delle liste e ammette liste di sole donne. Al § 2 si stabilisce che le presidenze delle Assemblee federali siano composte da un pari numero di uomini e donne e che la direzione dell'Assemblea venga assunta alternativamente da donne e uomini. Inoltre, si specifica che le liste degli interventi vengano separate e che uomini e donne ottengano la parola alternativamente: se la lista degli interventi delle donne finisce, spetta all'Assemblea stabilire se continuare il dibattito o no (!). Le stesse regole valgono per altri incontri del Partito. Anche le commissioni o le delegazioni del Partito in altre commissioni e/o organi devono essere composte pariteticamente da uomini e donne (§ 3).

Assai rilevanti sono le disposizioni che riguardano il c.d. “voto femminile” (*Frauenvotum*) e che attribuiscono alla maggioranza delle donne dell'Assemblea federale, di un Consiglio dei *Länder* (*Länderrat*) o di altre commissioni del Partito un *diritto di veto* con effetto sospensivo (*Frauenstatut*, § 4). Per quanto riguarda l'Assemblea federale, il § 4 I-II, analogamente al § 11 IV dello Statuto generale, stabilisce in particolare che se almeno dieci donne con diritto di voto fanno opportuna richiesta, allora, prima della votazione regolare dell'Assemblea, è possibile indire una votazione solo fra donne (*Frauenvotum* o *Frauenabstimmung*). Se il voto femminile è negativo, ovvero se la maggioranza delle donne respinge l'oggetto della votazione

⁽⁸⁾ § 11 I: Die Bundesversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Die Delegierten werden auf der Mitglieder - bzw. Delegiertenversammlung des Kreisverbandes gewählt. Die Kreisverbände werden aufgefördert, bei den Delegierten die Parität (mindestens 50% Frauen) zu wahren.

⁽⁹⁾ *Frauenstatut*, in *Grüne Regeln. Grundkonsens, Satzung, Frauenstatut, Beitrag- und Kasernenordnung, Schiedsgerichtsordnung, Urabstimmungsordnung*, 63-68 (http://www.gruene.de/cms/gruene_work/rubrik/0/180.gruene_dokumente.htm).

in questione, allora questo può essere ripresentato solo all'Assemblea successiva oppure trasmesso, se la maggioranza lo richiede, al Consiglio dei *Länder* o al Consiglio delle donne. Si tratta di un vero e proprio diritto di veto per le donne (diritto che però può essere sfruttato una sola volta per ogni oggetto di decisione). Lo stesso può avvenire nel Consiglio dei *Länder* e negli altri comitati, commissioni o gruppi di lavoro del Partito, dove basta tuttavia la richiesta anche di una sola donna con diritto di voto. Anche in questo caso, le proposte respinte dalle donne, tramite il diritto di veto, possono essere ripresentate solo all'Assemblea successiva o essere trasmesse al Consiglio dei *Länder* (*Frauenstatut*, § 4 I-II). Al § 4 III si esortano le suddivisioni di Partito a livello di *Land* e di distretti a prendere misure analoghe anche a livello locale. Il § 5 riguarda invece le assunzioni da parte del Partito e dichiara che i posti retribuiti verranno assegnati per metà a donne. Negli ambiti in cui le donne sono sottorappresentate, esse avranno la precedenza rispetto agli uomini finché non sarà raggiunta la parità. Lo stesso vale per l'assegnazione di incarichi.

La seconda parte dello Statuto delle donne (§§ 7-10) riguarda gli organi di Partito e contiene la descrizione della natura e delle competenze del *Frauenrat* (§ 8) che è del tutto analoga a quella presente nello Statuto generale al § 13 ⁽¹⁰⁾. Il Consiglio delle donne, elencato nello Statuto generale tra gli organi di Partito federali (§ 10 I), ha il potere di decidere le direttive della "*Frauenpolitik*" del Partito, cioè della politica per le donne. Esso coordina il lavoro tra le diverse commissioni del Partito a livello federale, le frazioni e le associazioni a livello di *Land*. Il *Frauenrat* ha inoltre il compito di promuovere e pianificare iniziative politiche comuni e fornire consulenza al Consiglio direttivo federale, nonché affrontare le questioni che gli vengono trasmesse dall'Assemblea federale. Infine, il Consiglio delle donne ha il compito di garantire il rispetto dello Statuto delle donne (cfr. il § 13 I dello

⁽¹⁰⁾ Del *Frauenrat*, secondo § 13 II, fanno parte: 1. le donne che appartengono al Consiglio direttivo federale; 2. due delegate per *Land* (delegate dai *Landesverbände*; per le associazioni con più di 4000 associati si aggiunge una terza delegata e per quelle con più di 8000 iscritti una quarta delegata; affinché una donna sia delegata al *Frauenrat* occorre il voto di approvazione delle donne dell'Assemblea di Partito del *Land*); 3. due donne provenienti dalla frazione parlamentare (del *Bundestag*) e due donne provenienti dalla rappresentanza al Parlamento europeo (in entrambi i casi è la frazione stessa a designare le proprie rappresentanti al *Frauenrat*); 4. due delegate del gruppo di lavoro (federale) competente della politica per le donne e due delegate del gruppo di lavoro (federale) responsabile della politica per le lesbiche; 5. due delegate della sezione giovanile dei Verdi ("*GRÜNEN JUGEND*"); 6. le referenti per le donne a livello federale e di *Land* ed una referente per le donne della frazione parlamentare. Al § 13 (5)-(7) dello Statuto generale si stabilisce inoltre che il Consiglio delle donne si riunisca due volte all'anno per convocazione del Consiglio direttivo federale. Se però un quinto del Consiglio direttivo lo richiede, allora possono essere convocate altre sedute del *Frauenrat*. In genere, le riunioni del Consiglio delle donne sono aperte a tutte le donne ("*frauenöffentlich*" = pubbliche per le donne).

Statuto generale e il § 8 del *Frauenstatut*). Il *Frauenstatut* prevede altresì, al § 9, la creazione dei due gruppi di lavoro federali, quello responsabile della politica per le donne, e quello responsabile della politica per le lesbiche (*Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik* e *Bundesarbeitsgemeinschaft Lesbenpolitik*), e definisce, al § 10, la natura e i compiti del *Bundesfrauenreferat* (“Sezione federale per le donne”) e della Referente federale per le donne (*Bundesfrauenreferentin*), nonché le modalità di designazione di quest’ultima (viene scelta da una commissione istituita dal Consiglio delle donne e formata da due rappresentanti dei *Länder*, due donne del consiglio direttivo federale e da due rappresentanti rispettivamente del gruppo di lavoro responsabile della politica per le donne e del gruppo responsabile della politica per le lesbiche). Nello stesso paragrafo si definiscono i mezzi di finanziamento della Sezione federale per le donne e le sue competenze (principalmente elaborare misure volte a migliorare la situazione delle donne nel Partito e nella società). Lo Statuto delle donne è seguito da un’appendice, lo Statuto per le pari opportunità (*Statut zur Gleichstellung*), che prevede misure atte a eliminare eventuali situazioni di svantaggio per i membri del Partito che hanno figli. Vi si stabilisce in particolare che, in occasione di ogni Assemblea o altro evento di Partito, sia garantita l’assistenza ai bambini di coloro i quali prendono parte all’Assemblea e, in occasione di eventi particolarmente rilevanti, vengano offerti veri e propri programmi per bambini (*Kinderprogramme*). Inoltre, lo Statuto prevede che coloro i quali assumono mandati politici negli organi di Partito federali (ad esempio nel Consiglio direttivo federale, nelle commissioni, etc.) possono ricevere denaro per l’assistenza ai bambini se ne fanno richiesta. Lo stesso vale per coloro i quali hanno a carico adulti bisognosi di assistenza ⁽¹¹⁾.

2.2. – *Partei des Demokratischen Sozialismus/Die Linke (PDS/Die Linke)*

Anche lo Statuto della *PDS/Die Linke* presenta una quota femminile decisamente alta, per quanto essa venga stabilita con formulazioni meno vincolanti rispetto a quelle dello Statuto di *Bündnis 90/Die Grünen* e che sembrano più vicine a dichiarazione di intenti che non a vere e proprie regole fisse. Al § 10 IV si stabilisce ad esempio che nelle elezioni dei consigli direttivi, delle commissioni, dei gruppi di lavoro, la quota femminile sia “in genere” del 50% e al § 10 V si dichiara che anche nelle liste elettorali per le elezioni parlamentari e comunali “occorre mirare” ad una partecipazione

⁽¹¹⁾ Statut zur Gleichstellung, in *Grüne Regeln. Grundkonsens, Satzung, Frauenstatut, Beitrag- und Kassenordnung, Schiedsgerichtsordnung, Urabstimmungsordnung*, 69 (http://www.gruene.de/cms/gruene_work/rubrik/0/180.gruene_dokumente.htm).

femminile di almeno il 50%. Analogamente a quanto rilevato nello Statuto dei Verdi, anche quello della PDS dà alle donne la possibilità di interrompere Assemblee e riunioni di Partito per indire un'Assemblea plenaria femminile con diritto di veto (§ 10 III; il *quorum* sufficiente perché sia indetta l'Assemblea plenaria femminile è di $\frac{1}{4}$ delle donne aventi diritto di voto nella rispettiva Assemblea) ⁽¹²⁾.

2.3. – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

La SPD ha stabilito una quota minima di rappresentanza per entrambi i sessi sia nel proprio Statuto (*Satzung*) ⁽¹³⁾ che nell'ordinamento elettorale (*Wahlordnung*, abbrev. *WO*) ⁽¹⁴⁾. Al § 11 II dello Statuto della SPD si stabilisce che la percentuale minima di rappresentanza, sia per gli uomini che per le donne, relativamente agli incarichi di Partito e ai mandati pubblici, è del 40%. La stessa percentuale viene stabilita per quanto riguarda il Congresso del Partito (§ 15 I) e il Consiglio direttivo del Partito (§ 23 I).

Disposizioni precise sulle liste elettorali si trovano nell'ordinamento elettorale della SPD (*WO*). Qui, al § 3 V è detto che nelle proposte di candidatura per i singoli organi di Partito, donne e uomini sono rappresentati almeno al 40%: "*Wahlvorschläge müssen die satzungsmäßigen Voraussetzungen erfüllen. Die Personalvorschläge der Vorstände müssen Frauen und Männer mindestens zu je 40% berücksichtigen*". Fondamentale è inoltre il § 4 che riguarda le elezioni del *Bundestag*, dei Parlamenti dei *Länder* e le elezioni comunali. Esso non solo stabilisce che per le liste elettorali relative alle elezioni del *Bundestag*, dei Parlamenti dei *Länder* e alle elezioni comunali vale la quota del 40% (*WO* § 4 I e II), ma dà anche, come già nello Statuto di *Bündnis 90/Die Grünen* (seppur non in modo altrettanto vantaggioso per le donne), precise disposizioni circa l'ordine dei candidati e delle candidate nelle singole liste. In particolare, si stabilisce che – se non vengono prese misure specifiche al fine di assicurare una rappresentanza minima del 40% sulle liste di candidatura per uomini e donne (§ 4 I) – allora, per le elezioni del *Bundestag*, sarà la composizione delle liste di candidatura (a li-

⁽¹²⁾ Per il testo dello Statuto si veda: <http://die-linke.de/nc/service/download/dokumente>.

⁽¹³⁾ Lo Statuto della SPD è reperibile sul sito ufficiale alla pagina web <http://www.spd.de/menu/1682065>.

⁽¹⁴⁾ La *Wahlordnung* della SPD è reperibile sul sito ufficiale alla pagina web <http://www.spd.de/menu/1682065>. Si ricordi che l'ordinamento elettorale vale per tutte le Assemblee e gli organi di Partito, le sue suddivisioni e Assemblee regionali e i suoi gruppi di lavoro nonché – salvo altre disposizioni della legge elettorale – per la presentazione dei candidati alle elezioni del *Bund* (cfr. *WO* § 1). Esso non ha in genere validità per le frazioni, a meno che esse non lo stabiliscano espressamente (*WO* § 1 II).

vello di *Land*) a dover assicurare una rappresentanza minima di entrambi i sessi del 40%. A tal fine essa dovrà alternare i candidati e le candidate: a differenza di quanto stabilito nello Statuto *Bündnis 90/Die Grünen*, che riserva il primo posto della lista alle donne, la *SPD* prevede che il ruolo di capolista possa spettare sia a un uomo che a una donna e che gli altri candidati seguano alternandosi. Inoltre, sempre al § 4 II, si stabilisce che il quinto posto delle liste possa essere occupato sia da un uomo che da una donna e possa dunque interrompere l'alternanza. Lo stesso vale per le liste di candidati al Parlamento europeo (§ 4 III).

2.4. – *Christlich-Demokratische Union (CDU), Christlich-Soziale Union (CSU), Freiheitliche Partei Deutschlands (FPD)*

Nello Statuto della *CDU* ⁽¹⁵⁾, al § 15 I, si dichiara che il consiglio direttivo federale, così come tutti i consigli direttivi locali (a livello di *Land*, comuni, città, ecc.) e le presidenze delle diverse organizzazioni di Partito hanno il dovere di attuare una giusta ed effettiva parità tra donne e uomini nell'ambito dei rispettivi ambiti di responsabilità. In particolare, secondo il § 15 II, almeno un terzo degli incarichi di Partito della *CDU* e dei mandati pubblici deve spettare alle donne. I §§ 15 III-V riguardano invece le proposte di candidatura. Al § 15 III si stabilisce che le proposte di candidatura per le elezioni ad incarichi di Partito devono rispettare la quota di 1/3 stabilita al § 15 II e che le commissioni elettorali possono respingere le proposte di candidatura se la quota non è rispettata. Se al primo scrutinio delle elezioni di gruppi di candidati per incarichi di Partito, a partire dalle associazioni locali fino alle divisioni più alte del Partito, la quota femminile di un terzo (qui detta "*Frauenquorum*") non viene soddisfatta, allora l'elezione è nulla e si procede con una seconda elezione (o ballottaggio) per cui possono essere fatte nuove proposte di candidatura. Tuttavia, sempre al § 15 III, si aggiunge che il risultato del secondo scrutinio è valido a prescindere dal fatto che la "quota rosa" sia rispettata o meno.

Per quanto riguarda le candidature dirette alle elezioni comunali e alle elezioni dei Parlamenti dei *Länder*, del *Bundestag* e del Parlamento europeo, il § 15 IV stabilisce che spetta al consiglio direttivo dell'unità organizzativa di volta in volta competente promuovere una sufficiente partecipazione delle donne. Al § 15 V si aggiunge che per le suddette elezioni, la commissione o l'organo responsabile delle proposte di candidatura è tenuta a garantire che tra tre posti consecutivi sulle liste dei candidati proposti

⁽¹⁵⁾ Per lo Statuto della *CDU* si veda il sito ufficiale, alla pagina http://www.cdu.de/partei/15_197.htm.

almeno uno sia occupato da una donna. Il diritto della commissione o dell'organo responsabile della selezione delle proposte di candidatura, di nominare per ogni posto della lista uomini o donne come proposte alternative o complementari rimane inviolato. Infine, al § 15 VI, si stabilisce che il segretario generale presenti regolarmente al Congresso un rapporto sulla parità tra donne e uomini nella CDU.

Lo Statuto della CSU non prevede invece delle quote femminili e specifica solo al § 53 IV che in tutte le elezioni occorre "tenere in considerazione le donne" (*"Bei allen Wahlen sind Frauen zu berücksichtigen"*)⁽¹⁶⁾.

Lo Statuto della FDP non prevede alcuna quota femminile⁽¹⁷⁾. In effetti è anche uno dei Partiti con minore partecipazione femminile. Nel 2002 sono state decise alcune misure volte a promuovere la presenza delle donne nel Partito: si è proposto in particolare un *"mentoring program"* per le donne e un maggior impegno da parte degli organi di Partito al fine di garantire un'adeguata rappresentanza femminile nelle liste elettorali⁽¹⁸⁾. Si tratta tuttavia di un programma estremamente vago e non vincolante che non sembra aver avuto esiti positivi di qualche rilevanza.

In Germania, il numero delle donne iscritte a un Partito è piuttosto basso, varia comunque da Partito a Partito. Si vedano le percentuali di donne iscritte ai Partiti nel 2004: CDU: 24,8%; CSU: 17,9%; FDP: 23,9%; Bündnis 90/Die Grünen: 36,0%; PDS: 45,2%; SPD: 30,2%⁽¹⁹⁾. Anche all'interno dei singoli Partiti, la percentuale di donne "attive" è decisamente bassa: il numero di donne che abbiano preso parte ad attività di Partito è in genere la metà rispetto a quello degli uomini.

I dati riportati nel *"Gender-Datenreport 2006"* del Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani mostrano che senza misure mirate da parte dei Partiti sembra impossibile realizzare la parità tra i sessi in politica. I Partiti che hanno stabilito regole rigide relative alla parità, come Bündnis 90/Die Grünen, la SPD e la PDS, riescono ad assicurare la partecipazione politica femminile in misura maggiore rispetto ai Partiti che hanno direttive in merito non vincolanti, come la CSU e la FDP (*ibidem*, 370). In sintesi, la presenza di "quote rosa" sembra avere avuto effetti po-

⁽¹⁶⁾ Per lo Statuto della CSU si veda: <http://www.csu.de/home/Display/Partei/Satzung/Satzung>.

⁽¹⁷⁾ Per lo Statuto della FDP si rimanda a: http://www.fdp-bundesverband.de/webcom/show_article.php/_c-428/_nr-1/_lkm-50/i.html.

⁽¹⁸⁾ Cfr.: http://53.parteitag.fdp.de/bpt_dyn.phtml?inc_collection_name=antraege&id=29.

⁽¹⁹⁾ I dati sono ripresi dal sito ufficiale del Ministero Federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani (*Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend*) ed in particolare dal *"Gender-Datenreport"* aggiornato a novembre 2005: Waltraud Cornelißen (Hrsg), *Gender-Datenreport. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland*, November 2005, 369: <http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/root.html>.

sitivi sulla partecipazione femminile alla vita politica, ed infatti la percentuale di donne elette al *Bundestag* nel 2005 è stata di circa il 31,8%, una quota decisamente superiore alla media europea ⁽²⁰⁾, anche se non ancora ottimale. Le percentuali di parlamentari donne più alte si registrano in quei Partiti che hanno fissato alte *Frauenquoten* nei loro Statuti. Tuttavia – se si eccettua il Partito *Bündnis 90/die Grünen* – nessun Partito è riuscito a rispettare la quota prevista. Alle elezioni del 2005, infatti, le percentuali di donne elette al *Bundestag* per i singoli Partiti sono state: il 57% per il *Bündnis 90/Die Grünen*; il 48% per la *PDS/Die Linke*; 36% per la *SPD*; 25% per la *FDP* (25%); il 20% per la *CDU/CSU* ⁽²¹⁾.

2.5. – (Segue) *Il contesto normativo delle pari opportunità*

L'elevato grado di maturità di una parte dei Partiti tedeschi è indubbiamente favorito da un contesto normativo che ha realizzato una effettiva parità di diritti. Ci riferiamo, principalmente, a tre documenti: la c.d. “Seconda Legge sulla parità dei diritti” (*Das zweite Gleichberechtigungsgesetz*) del 1994, la c.d. “Legge federale sulla composizione delle commissioni” (*Bundesgremienbesetzungsgesetz*) anch'essa del 1994 e la “Legge sulle pari opportunità tra donne e uomini nell'amministrazione federale e nelle corti federali” del 2001 (*Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes*). La seconda legge sulla parità dei diritti, emanata nel 1994 è considerata una delle pietre miliari nella politica femminile e, a differenza della prima, del 1957, che mirava a modernizzare il diritto della famiglia, include una vasta gamma di misure relative al mondo del lavoro e volte a promuovere la presenza femminile nell'amministrazione federale e nella magistratura, a tutelare le donne dalle molestie sessuali sul posto di lavoro, a promuovere la presenza femminile nelle commissioni o negli organi federali ⁽²²⁾. La parte più interessante di tale legge, ai fini che qui interessano, è l'art. 11 che comprende la legge sulla nomina di donne e uomini negli organi o nelle commissioni (*Gremien*)

⁽²⁰⁾ La percentuale media di donne elette alle camere basse nei Paesi europei è circa il 24%. Cfr. Waltraud Cornelissen (Hrsg), *Gender-Datenreport. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland*, November 2005, 362: <http://www.bmfsfj.de/Publikationen/genderreport/root.html>, 361.

⁽²¹⁾ I dati relativi al 2005 sono ripresi dal sito ufficiale dello *Statistisches Bundesamt Deutschlands* (Ufficio federale per le statistiche), in particolare dal dossier “*Frauen in Deutschland 2006*” reperibile alla seguente pagina web: <https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1018095>, 76.

⁽²²⁾ Si veda il rapporto sulla politica femminile pubblicato sul sito ufficiale del Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani a settembre 2007, *20 Jahre Frauenpolitik*, in <http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Service/themen-lotse,did=96096.html>.

che si trovano nell'ambito di influenza del *Bund* (quelle per cui cioè il *Bund* o suoi organi hanno il diritto di nominare i membri) e sulla rappresentanza della Federazione nelle commissioni o negli organi al di fuori del *Bund*. Si tratta del c.d. *Bundesgremienbesetzungsgesetz* (*BGremBG*) del 24 giugno 1994⁽²³⁾, entrato in vigore come art. 11 della "Seconda Legge sulla parità dei diritti" il 1° settembre 1994. Scopo della legge è realizzare e garantire la partecipazione a pari diritto di uomini e donne nelle commissioni o in genere negli organi di ambito federale e internazionale (§ 1 *BGremBG*). Essa mira dunque a concretizzare il compito statale, sancito dall'art. 3, par. 2, comma 2, GG, di promuovere l'effettiva attuazione della parità di diritti. Il concetto tedesco di "*Gremium*" comprende una vasta varietà di organi, commissioni, consigli, comitati: la legge ha dunque un ambito di applicazione estremamente ampio⁽²⁴⁾.

Il principio fondamentale del *BGremBG* è l'obbligo di "doppia proposta di nomina" (*Doppelbenennung*) secondo cui ogni organo – ad esempio un ministero – con diritto di proporre possibili membri di un "*Gremium*", ha in genere il dovere di proporre, per ogni seggio che gli spetta, sia una donna che un uomo di pari idoneità (§ 4 par. 1 *BGremBG*). Questo dovere riguarda anche il *Bund* nella nomina dei propri inviati in commissioni o organi al di fuori dell'ambito della Federazione (§ 7 par. 2 *BGremBG*). L'organo competente della nomina, che riceve la doppia proposta, dovrà scegliere poi uno dei due membri proposti tenendo sempre in considerazione lo scopo della legge, ovvero quello di garantire la partecipazione a pari diritti di donne e uomini (§ 7 par. 3 *BGremBG*). Tuttavia per quanto riguarda la presenza delle donne nei ministeri federali o nei loro organi e gruppi di lavoro, dai dati statistici ufficiali emerge una situazione estremamente eterogenea, con un forte squilibrio tra i diversi ministeri e una rap-

⁽²³⁾ Il testo della legge si trova al sito: <http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bgrembg/gesamt.pdf>.

⁽²⁴⁾ Per "commissioni o organi" ai sensi del § 2 I *BGremBG* si intendono: consigli direttivi, consigli di amministrazione, commissioni, comitati di controllo, commissioni con funzione di sorveglianza, organi collegiali per i cui membri del *Bund* o un suo ministero o ufficio abbiano diritti di nomina (inclusi ad esempio consigli consultivi e commissioni specialistiche che danno consulenza specializzata alla Federazione o a suoi uffici; commissioni d'esame sulla base degli ordinamenti sull'istruzione e dei regolamenti d'esame della Federazione e dei *Länder*, ecc.); commissioni o organi internazionali e della UE cui il *Bund* abbia diritto di mandare propri rappresentanti (ad esempio organi di organizzazioni internazionali e istituzioni o commissioni fondate sulla base di accordi internazionali. Rientrano in questa categoria anche le commissioni governative bilaterali). Secondo § 2 par. 2 *BGremBG* sono comunque esclusi dall'ambito di applicazione della legge: la magistratura; la Banca Federale Tedesca (*Die Deutsche Bundesbank*); la nomina dei ministri del governo federale; quelle commissioni o quegli organi per cui norme giuridiche o Statuti specifici prevedono un processo di elezione dei membri (ne sono esclusi dunque anche il *Bundestag* e il *Bundesrat*).

presentanza femminile ancora in genere piuttosto bassa. Secondo l'ultimo rapporto sulla partecipazione delle donne ad organi e commissioni del *Bund* e sul numero di donne inviate dal *Bund* come rappresentanti in commissioni o organi esterni (febbraio 2007) – rapporto che il governo federale, secondo il § 9 *BGremBG* (di cui *infra*), è tenuto a redigere in ogni legislatura – il ministero con la percentuale di donne più alta (49,2%) è quello per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani. Negli altri ministeri la presenza di donne non raggiunge nemmeno il 25%: si va dal 23,1% del ministero per la cultura (quello con la percentuale più alta dopo il ministero per la famiglia) al 4,3% del ministero di giustizia che presenta la percentuale minima di presenza femminile.

Un'altra legge rilevante nell'ambito della parità dei diritti è la “Legge sulle pari opportunità tra donne e uomini nell'amministrazione federale e nelle corti federali” (*Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes*, *BGleiG*) del 30 novembre 2001: essa, oltre a contenere precisi divieti di discriminazione delle donne nei processi di selezione, nei colloqui di lavoro ecc., prevede che, nella selezione del personale della pubblica amministrazione o della magistratura, a parità di *curriculum* e idoneità, i candidati donna abbiano la precedenza rispetto agli uomini, se si tratta di ambiti in cui le donne sono in minoranza (§ 8 *BGleiG*). Tra le altre cose si stabilisce inoltre che le commissioni di selezione siano paritetiche, composte cioè da un pari numero di donne e uomini (§ 7 I *BGleiG*) e che, in caso di tagli e conseguente diminuzione del personale, il numero di donne, negli ambiti in cui esse sono “sottorappresentate”, rimanga lo stesso (§ 11 IV). Seguono poi misure volte a rendere compatibile lavoro e famiglia sia per gli uomini che per le donne (§§ 12-15 *BGleiG*), e infine l'istituzione di una nuova figura, “la responsabile delle pari opportunità” (*Gleichstellungsbeauftragte*), che viene eletta ogni quattro anni, con voto segreto, dalle donne impiegate di un ufficio (posto che l'ufficio abbia almeno 100 dipendenti) ed ha il compito di garantire l'attuazione del *BGleiG* così come della Legge generale sulla parità di trattamento e di espletare funzioni di consulenza e sostegno delle donne impiegate nell'ufficio (§§ 16-20 *BGleiG*).

Da citare, infine, la Legge sulla parità di trattamento (*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz*, *AGG*). La Legge – che attua le direttive comunitarie relative all'eliminazione della discriminazione etnica o razziale (2000/43/CEE), alla parità di trattamento nella professione (2000/78/CEE), alla parità di trattamento tra uomini e donne (2002/73/CEE) e alla realizzazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi e ai beni materiali (2004/113/CEE) – ha lo scopo di impedire o eliminare ogni tipo di discriminazione in base alla appartenenza etnica, al

sesto, alla religione o all'orientamento ideologico, così come ogni tipo di discriminazione contro i portatori di *handicap*, gli anziani o gli omosessuali. Essa si riferisce tuttavia all'ambito lavorativo e professionale e non contempla quello più prettamente connesso alla vita politica e alla rappresentanza nei Partiti ⁽²⁵⁾.

3. – Austria

In Austria, né la Costituzione né la legislazione in materia elettorale prevedono alcuna quota femminile per il Parlamento o le elezioni parlamentari (solo la Legge sulle pari opportunità nel pubblico impiego prevede una quota rosa del 40%) ⁽²⁶⁾. Ci sono però alcuni Partiti che hanno introdotto quote elettorali per i candidati, in particolare i Verdi, il Partito popolare e il Partito socialdemocratico: *Die Grünen-Die Grünen Alternativen* (GA), quota del 50% (introdotta nel 1993); *Österreichische Volkspartei* (ÖVP), quota del 33% (dal 1995); *Sozialdemokratische Partei Österreichs* (SPÖ), quota del 40% (dal 1985). Il numero di donne elette per il Parlamento nel 2006 è 59 (su 183 deputati), per un totale del 32,2%. Al Senato (elezioni 2002) le donne sono 16 su 62 deputati e rappresentano dunque il 25,8% ⁽²⁷⁾.

3.1. – *Die Grünen-Die Grünen Alternativen* (GA) ⁽²⁸⁾

Lo Statuto federale ⁽²⁹⁾ del Partito dei Verdi austriaco stabilisce, al § 7 III, che in tutti gli organi e gli incarichi di Partito, le donne siano rappresentate almeno al 50%. È ammissibile e “benvenuta” (“*zulässig und willkommen*”) anche una maggioranza di donne. Anche il § 10, che riguarda il Consiglio direttivo federale ampliato (*Der erweiterte Bundesvorstand*), nella parte relativa alle competenze di tale organo, stabilisce in vari casi una “quota rosa” del 50%: questo avviene, in particolare, nel paragrafo relativo alla designazione dei sostituti del portavoce del Consiglio direttivo (§ 10 VI

⁽²⁵⁾ Il testo dell'AGG è reperibile alla seguente pagina web: <http://www.allgemeines-gleichbehandlungsgesetz.de/gesetztext.html>.

⁽²⁶⁾ M. JAROSCH, *Frauenquoten in Österreich: Grundlagen und Diskussion*, Innsbruck [u.a.], 2001.

⁽²⁷⁾ I dati sono ripresi dal sito <http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode=AT>, aggiornato al 15 novembre 2006.

⁽²⁸⁾ Lo Statuto dei Verdi è reperibile sul sito ufficiale del Partito: <http://www.gruene.at/partei/statuten>.

⁽²⁹⁾ Il Partito è poi suddiviso in *Landesorganisationen* (organizzazioni a livello di singolo *Land*) che hanno a loro volta un loro Statuto (cfr. *Satzung*, § 7 I).

d), in quello che stabilisce la convocazione delle commissioni responsabili delle trattative riguardanti la partecipazione dei Verdi al Governo federale (§ 10 VI l) e nel paragrafo sulla designazione dei membri del Partito che entreranno a far parte del Governo (§ 10 VI m). Nel primo caso, al § 10 VI (d), si attribuisce al Consiglio direttivo ampliato la scelta di massimo due sostituti del portavoce del Consiglio direttivo: tra questi, almeno uno deve essere una donna. Se invece si elegge un solo sostituto, allora questo sarà necessariamente una donna se il portavoce è un uomo.

Nella parte relativa alle *Verhandlungskomitees* (commissioni responsabili delle trattative riguardanti la partecipazione del Partito al Governo), si stabilisce che tali commissioni siano formate almeno per metà da donne (50%; cfr. § 10 VI l). La stessa percentuale vale per i membri del Governo appartenenti ai Verdi (§ 10 VI m).

Per quanto riguarda le liste elettorali, sia interne al Partito che esterne, alcune indicazioni si trovano al § 8 che definisce le competenze del Congresso federale ordinario e in particolare la competenza di comporre le liste elettorali per le elezioni a livello federale. Il Congresso federale ordinario ha ad esempio il compito di confermare le liste elettorali proposte a livello di *Land* (§ 8 X a) secondo l'ordinamento elettorale nazionale, scegliere le proposte per le elezioni federali (§ 8 X c) e stabilire le liste delle candidature al Parlamento europeo (§ 8 X c). Nelle liste elettorali relative, se si eccettua il primo posto (capolista), le candidature degli uomini sono ammissibili solo fintantoché non superano la quota del 50%; se non ci sono candidate per i posti che spettano alle donne, allora occorre prorogare il termine di candidatura e riaprire le liste (§ 8 X f).

3.2. – Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Lo Statuto del Partito socialdemocratico austriaco, approvato nel 1998 (ultimo emendamento 30 novembre 2004) ⁽³⁰⁾, propone una “quota rosa” del 40% da applicare alla scelta dei funzionari di Partito e alla composizione delle liste di candidatura. Fondamentale, per quanto riguarda la rappresentanza femminile, è il § 16 intitolato appunto “*Frauenquote*”. Secondo quanto stabilito al § 16 I, la SPÖ “promuove la parità di diritti tra donne e uomini e mira a realizzare il principio della parità anche nella propria attività politica, nella composizione di tutti i suoi organi e delle liste dei propri candidati”. Conformemente a questo scopo, il § 16 II, stabilisce che sia nella scelta dei funzionari di Partito che nella composizione delle liste di

⁽³⁰⁾ Il testo dello Statuto è reperibile sul sito ufficiale del Partito: <http://www.spoe.at/page.php?P=100261>.

candidatura della SPÖ, entrambi i sessi devono essere rappresentanti almeno al 40% (non sono dunque ammesse liste di sole donne). Gli organi responsabili delle proposte di candidatura o delle liste elettorali devono dunque garantire la quota del 40% (§ 16 IV). Il rispetto della quota del 40% deve essere garantito anche nell'attuazione delle votazioni relative alle proposte di nomina, così come nelle pre-elezioni e nelle votazioni delle liste di candidatura.

Inoltre per quanto riguarda la composizione delle liste di candidatura, non è sufficiente garantire il rispetto della quota in relazione al numero complessivo di candidati, ma occorre garantire la quota del 40% anche per il numero dei candidati che effettivamente hanno possibilità di essere eletti (§ 16 V). In altre parole, occorre garantire che il 40% di donne non sia relegato agli ultimi posti delle liste elettorali, ma sia assicurato anche all'inizio delle liste, ovvero ai posti che presumibilmente verranno effettivamente eletti (a differenza di quanto avviene per i Verdi o la SPD tedeschi, lo Statuto del Partito socialista austriaco non stabilisce che uomini e donne si alternino nelle liste, e opta per una formulazione più vaga e meno vincolante).

Infine, sempre al § 16 VI, si attribuisce ai consigli direttivi o alle commissioni competenti a livello locale, regionale e di *Land*, il compito di emanare, in collaborazione con le Organizzazioni delle donne della SPÖ competenti (vedi sotto), le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto stabilito al § 16 I-IV. Spetta poi alla commissione di controllo di volta in volta competente, controllare il rispetto di tali disposizioni e farne opportuno rapporto.

Altre indicazioni relative alla partecipazione delle donne alla vita politica si trovano nell'ordinamento elettorale (*Wahlordnung*) incluso nello Statuto. Al § 18 V si stabilisce ad esempio che le divisioni di Partito a livello di *Land* sono tenute a consultare le Organizzazioni delle donne della SPÖ del rispettivo *Land* (*Landesfrauenorganisationen*) per l'elaborazione delle proprie proposte di candidature per le circoscrizioni elettorali regionali e di *Land*. Una funzione di consulenza è attribuita anche alla Organizzazione federale delle donne della SPÖ (*Bundesfrauenorganisation*) al § 18 VI: qui si stabilisce che l'approvazione delle liste di candidatura per il Parlamento europeo spetta in genere al *Bundesparteirat*, ma se il Consiglio direttivo federale fa opportuna richiesta, tale compito può essere trasferito al *Bundesparteitag*; la richiesta del Consiglio direttivo può essere presentata solo dopo che sono state consultate le organizzazioni di Partito a livello di *Land* e l'Organizzazione federale delle donne della SPÖ. In ogni caso, anche la lista di candidature per il Parlamento europeo deve rispettare la *Frauenquote* del 40%.

Analoghe funzioni consultive vengono attribuite all'Organizzazione federale delle donne della SPÖ e alle organizzazioni delle donne della SPÖ dei *Länder* rispettivamente ai §§ 18 VIII, 18 IX e al § 18 X. La quota del 40% vale in genere anche per le liste delle circoscrizioni elettorali regionali (§ 30 III). Organi di rappresentanza per le donne vengono infine stabiliti nella parte dello Statuto che riguarda la sua struttura e le sue suddivisioni interne del Partito (*Gliederung der SPÖ*). Sia a livello locale che di *Land* e a livello federale, la SPÖ prevede, come organi di Partito, Organizzazioni delle donne della SPÖ (*Landesfrauenorganisationen* e *Bundesfrauenorganisation*) con relativi Consigli direttivi e con il diritto di avere proprie delegate al Congresso di Partito (§§ 27 VIb; 29 IVb; 31 IIb; 35 V). Il Congresso di Partito è tenuto, inoltre, a includere nella commissione elettorale da lui designata una donna proveniente dall'Organizzazione federale delle donne (§ 43 I); lo stesso vale per la presidenza federale del Partito (*Bundesparteipräsidium*), di cui deve far parte anche la presidente dell'Organizzazione federale delle donne (§ 52 II). Ad essa si aggiungono, nella presidenza allargata (*erweitertes Präsidium*), due sostitute della presidente (§ 53 I). Due appartenenti al Consiglio direttivo dell'Organizzazione federale delle donne della SPÖ hanno anche il diritto di far parte del *Bundesparteirat* (§ 56 IIb). Infine, la parte dello Statuto che illustra i gruppi di lavoro comprende un'intera sezione (§ 59) dedicata alla c.d. *Frauenarbeit* (lavoro delle donne). Si stabilisce qui che, al fine di facilitare la cooperazione tra le donne del Partito, devono essere designati consigli direttivi delle donne sia a livello federale che di *Land*, come anche in tutte le suddivisioni territoriali locali. Inoltre, secondo il § 59 II, prima del Congresso di Partito ordinario, dovrà tenersi una conferenza federale delle donne (*Bundesfrauenkonferenz*) che avrà il compito di eleggere il Consiglio direttivo federale delle donne e discutere le direttive relative alla politica delle donne (direttive che verranno poi proposte al Congresso federale). Il § 59 contiene precise indicazioni sugli aventi diritto di partecipare alla conferenza (§ 59 IIa-g) e sulla composizione del Consiglio direttivo federale delle donne (§ 59 III) che deve assicurare la rappresentazione delle Organizzazioni delle donne a livello di *Land*.

3.3. – “Frauenquoten” della *Österreichische Volkspartei* (ÖVP)

Lo Statuto federale della ÖVP (*Österreichische Volkspartei*) del 1999 non contiene uno specifico riferimento a eventuali “quote rosa”. Una regolamentazione in materia si trova invece nel c.d. “*Grundsatzprogramm*”,

stabilito al Congresso di Partito del 22 aprile 1995 e tuttora valido ⁽³¹⁾. Tra i “principi fondamentali” del Partito, elencati nella prima sezione del *Grundsatzprogramm*, si dichiara esplicitamente l'intento di promuovere la parità di diritti tra donne e uomini tramite l'introduzione di una quota minima per la rappresentanza femminile. Si stabilisce in particolare che almeno un terzo dei mandati pubblici sia rappresentato da donne ⁽³²⁾. La stessa formulazione si ritrova nella seconda sezione, che illustra le posizioni del Partito nei diversi ambiti della vita politica e sociale (democrazia, ambiente, economia, *welfare*, ecc.): al sesto capitolo di questa sezione, che riguarda la parità di diritti tra uomini e donne in ambito professionale, formativo e sociale, si dichiara nuovamente l'intento di “promuovere la parità anche a livello di partecipazione femminile alla vita politica tramite l'introduzione della quota minima di $\frac{1}{3}$ dei mandati pubblici per la rappresentanza delle donne” ⁽³³⁾. Non ci sono indicazioni più precise, né per quanto riguarda le liste elettorali né per quanto riguarda la composizione degli organi di Partito.

4. – *Regno Unito*

A livello di legge elettorale nazionale non c'è alcuna regolamentazione che stabilisca eventuali quote atte a promuovere la partecipazione delle donne alla politica. Rilevante, in materia di parità, è solo il *Sex Discrimination Act* del 1975 (emendato nel 2002). Secondo la modifica attuata nel 2002, tutte le misure volte ad eliminare le situazioni di svantaggio per le donne e a attuare la parità fra i sessi sono temporaneamente (fino al 2015) ammissibili (quindi anche quelle relative alle elezioni dei candidati).

I Partiti inglesi hanno adottato tre diversi tipi di strategia al fine di aumentare il livello di rappresentanza femminile: impegno di tipo meramente retorico (dichiarazioni di voler cambiare la situazione ma nessun provvedimento pratico); azioni effettive (misure atte a stimolare la partecipazione femminile, ad esempio programmi di *training*); c.d. “discriminazione positiva”, ovvero introduzione di quote, sistema di alternanza di uomini e donne nelle liste elettorali (c.d. *zipping*) e di doppia preferenza di genere (c.d. *twinning* ⁽³⁴⁾).

In particolare, per quanto riguarda i Partiti principali, il *Conservative*

⁽³¹⁾ Il *Grundsatzprogramm* è disponibile sul sito ufficiale del Partito alla pagina: <http://www.oevp.at/download/000298.pdf>.

⁽³²⁾ *Grundsatzprogramm*, 8.

⁽³³⁾ *Ibidem*, 16.

⁽³⁴⁾ Nel rapporto ufficiale 01/75 della Camera dei Comuni, è definito come segue: “*Twinning: where two local parties select their candidates jointly, with a requirement that one man and*

Party ha fatto ricorso solo a dichiarazioni di intenti, quindi a strategie di tipo meramente retorico; i *Liberal Democrats* hanno adottato sia strategie retoriche che azioni effettive volte a migliorare la partecipazione femminile alla vita politica e, in modo limitato, sono ricorsi per alcune elezioni anche alla discriminazione positiva (quote); il *Labour Party* ha impiegato in modo ampio tutte le strategie possibili ed è quello sicuramente più attivo e più impegnato ad aumentare in modo efficace la rappresentanza femminile in politica. Questi diversi approcci si riflettono nei risultati elettorali. Alle elezioni del 2001 le percentuali di donne elette alla Camera dei Comuni per i singoli Partiti sono state: 23% per il *Labour Party*, 10% per i *Liberal Democrats* e solo l'8% per i *Conservatives*.

Alle elezioni del 2005, la percentuale di donne elette alla Camera dei Comuni è stata del 19,8% ⁽³⁵⁾, una cifra ancora decisamente bassa seppur in linea con la media europea. Maggiori sono le percentuali di donne elette al Parlamento scozzese (37%) e nell'Assemblea nazionale del Galles (42% nel 1999) – un risultato molto probabilmente connesso all'adozione del sistema del *twinning* da parte del Partito laburista (di cui *infra*) e della quota rosa del 50% da parte dei *Liberal Democrats*. Sono stati infatti questi Partiti a riportare le percentuali più alte di rappresentanza femminile (57% per l'Assemblea del Galles e 50% nel Parlamento scozzese per il Partito laburista e 50% nell'Assemblea del Galles per i *Liberal Democrats*, che però nel Parlamento scozzese hanno raggiunto una rappresentanza femminile pari solo al 12%) ⁽³⁶⁾. Al Parlamento europeo la rappresentanza femminile arriva invece al 24% (elezioni del 2002) ⁽³⁷⁾, una percentuale maggiore di quella della Camera dei Comuni, ma ancora decisamente non ottimale.

4.1. – *Labour Party*

Il *Labour Party*, oltre ad aver adottato un sistema di *training* e tutorato per le donne, ha introdotto quote per gli incarichi di Partito e per le liste di candidatura alle elezioni legislative del 1993-96 e il sistema del “*twinning*”

one woman are selected. There are difficulties with this mechanism where there are too many incumbent members, but it proved effective for the Labour Party in the first elections to the Scottish Parliament, the National Assembly for Wales and the Greater London Assembly”. The Sex Discrimination (Election Candidates) Bill, Bill 28 of 2001/2002, House of Commons, Research paper 01/75, 21 October 2001, 11.

⁽³⁵⁾ È questo il dato riportato nel rapporto ufficiale *Women in the House of Commons* pubblicato nel 2006 sul sito ufficiale del Parlamento inglese: <http://www.parliament.uk/documents/upload/M04.pdf>.

⁽³⁶⁾ *The Sex Discrimination (Election Candidates) Bill, Bill 28 of 2001/2002*, House of Commons, Research paper 01/75, 21 October 2001, 7.

⁽³⁷⁾ *Ibidem*, 6.

alle elezioni del Parlamento scozzese e dell'Assemblea nazionale del Galles nel 1999. Tra il 1993 e il 1996 il Partito laburista ha adottato il criterio del “*all women short-lists*”: la strategia prevedeva liste di sole donne per quei seggi che sarebbero andati sicuramente ai laburisti e per la metà dei seggi diventati vacanti a causa del pensionamento o delle dimissioni di un deputato *Labour*. Questa strategia è stata tuttavia condannata nel 1996 da un *Industrial Tribunal* di Leeds il quale considerò le “*all women short-lists*” una violazione del *Sex Discrimination Act* (emanato nel 1975) che vieta ogni discriminazione in base al sesso. In seguito alla sentenza, il Partito laburista ha rinunciato alle liste elettorali di sole donne e, alle elezioni parlamentari del 1997-2001, ha presentato liste con il 50% di rappresentanti donne (e almeno due candidate per ciascuno sesso). Il risultato è stato un crollo nella percentuale di donne elette al Parlamento: solo il 10,3% delle donne sono state elette per i seggi vacanti dei *Labours* nel 2001. Tuttavia, la rappresentanza femminile per il *Labour Party* nel 2001 è stata comunque superiore rispetto a quella degli altri due Partiti: la quota di donne dei *Labours* nel Parlamento di Westminster, ha superato del 14,7% quella dei conservatori; la percentuale di donne laburiste ha superato del 33% quella delle donne del Partito Conservatore nel Parlamento scozzese del 1999 e del 53,6% quella delle conservatrici nella prima Assemblea nazionale del Galles ⁽³⁸⁾.

Probabilmente è stato proprio il caso del Tribunale di Leeds con il conseguente calo nella rappresentanza femminile, ad aver portato, nel 2001-2002, ad una modifica del *Sex Discrimination Act* che permette ai Partiti politici di prendere misure attive al fine di aumentare la rappresentanza femminile nella vita politica. Alle elezioni del 2005, il Partito laburista ha reintrodotta “*all-women shortlists*” per 30 collegi elettorali in cui la vittoria laburista era certa ⁽³⁹⁾. Delle 128 donne elette alla Camera dei Comuni nel 2005, 98 appartengono al Partito laburista, mentre solo 17 ai *Conservatives* e solo 10 ai *Liberal Democrats* (le tre donne restanti provengono da Partiti minori) ⁽⁴⁰⁾.

4.2. – *Liberal Democrats*

Secondo i rapporti ufficiali della Camera dei Comuni, alle elezioni per l'Assemblea nazionale del Galles e il Parlamento scozzese del 1999, i *Liberal Democrats* hanno adottato una quota minima di rappresentanza per i

⁽³⁸⁾ Cfr. http://www.equalityhumanrights.com/Documents/EOC/PDF/Research/women_in_parliament_report.pdf, 10-11.

⁽³⁹⁾ Cfr. <http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode=GB>.

⁽⁴⁰⁾ I dati sono riportati sul sito ufficiale del Parlamento inglese: <http://www.parliament.uk/documents/upload/M04.pdf>.

due sessi del 50% ⁽⁴¹⁾. Nel 2001 i *Liberal Democrats* si sono posti l'obiettivo del 40% di candidate donna, ma hanno rifiutato allo stesso tempo liste elettorali di sole donne e sistemi di *zipping* o *twinning*. Sembra dunque che questo Partito abbia infine optato per la strategia dei *targets* (obiettivi da raggiungere definiti di volta in volta per ogni elezione), abbandonando la vera e propria discriminazione positiva. È interessante notare che l'associazione delle Donne dei *Liberal Democrats* (WLD), sul sito dedicato alla "Campagna per la parità tra i sessi", dichiara che l'adozione di quote e sistemi di *zipping* o *twinning* è dannosa per la democrazia locale e chiede al Partito di perseguire l'obiettivo di una rappresentanza femminile del 40% non tramite provvedimenti di discriminazione positiva ma con strategie più ampie e a lungo termine volte a creare le condizioni per una paritaria partecipazione delle donne alla vita politica (programmi di *training*, *mentoring* ecc.) ⁽⁴²⁾.

5. – Francia

In Francia tramite *loi constitutionnelle* 99-569 (*du 8 juillet 1999*), è stata attuata la cosiddetta riforma sulla parità ⁽⁴³⁾. Essa consiste nell'introduzione di due nuovi paragrafi agli articoli 3 e 4 ⁽⁴⁴⁾, con cui si stabilisce esplicitamente che la legge debba facilitare l'accesso delle donne alla vita politica (ai mandati elettorali e alle funzioni pubbliche) e che i Partiti debbano contribuire alla realizzazione di tale principio. Nel 2000, sulla base di detta riforma costituzionale è stata portata a termine una riforma del *code electoral* con la l. n. 493/2000 del 6 giugno 2000 (*Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives*) ⁽⁴⁵⁾. La legge ha distinto: nelle elezioni a sistema proporzionale (municipali per città con più di 3500 abitanti, elezioni dei

⁽⁴¹⁾ *The Sex Discrimination (Election Candidates) Bill, Bill 28 of 2001/2002*, House of Commons, Research paper 01/75, 21 October 2001, 11.

⁽⁴²⁾ Cfr. <http://www.libdems.org.uk/party/structure/wld.html> e <http://www.genderbalance.org.uk/pages/2005motion.html>.

⁽⁴³⁾ Le fonti da cui si ricavano le informazioni sono il sito ufficiale del Parlamento francese (<http://www.assemblee-nationale.fr>) e il sito dell'Osservatorio governativo sulla parità dei diritti (<http://www.observatoire-parite.gouv.fr>).

⁽⁴⁴⁾ Si tratta dell'art. 3, par. 5 (*La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives*) e dell'art. 4, par. 2 (*Ils [i.e. Les partis et groupements politiques] contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi*). Per il testo della Costituzione francese si rinvia al sito ufficiale del Parlamento francese: <http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp>.

⁽⁴⁵⁾ K. OPELLO, *Gender Quotas, Parity Reform and Political Parties in France*, Lanham, 2006.

consiglieri regionali, elezioni dei senatori per i dipartimenti regionali, elezioni al Parlamento europeo) è prevista la composizione paritaria delle liste al 50% a pena di inammissibilità, con in più l'obbligo di alternanza per le elezioni europee e per quelle del Senato, c.d. liste "tic-tac"; invece per l'elezione dell'Assemblea nazionale svolta con sistema maggioritario a doppio turno, le quote non sono state ritenute utili, ma è solo contemplata la riduzione del finanziamento. Nell'ipotesi in cui, dove previste dalla legge, le quote non siano state rispettate, l'art. 15 della stessa legge prevede una diminuzione dei finanziamenti statali al Partito in misura pari alla percentuale che manca al Partito per raggiungere la parità di candidature tra uomini e donne, se tale percentuale raggiunge o supera il 2% (se dunque un Partito presenta una lista con il 49% di donne, non verrà penalizzato; se invece la lista avrà il 47% di donne verrà penalizzato). A livello municipale vengono accettate solo liste che rispettano la quota del 50%.

L'impatto dell'introduzione della riforma sulle quote non ha dato tuttavia i risultati sperati ⁽⁴⁶⁾. Ed infatti alle elezioni legislative del 2002 – le prime cui sia stata applicata la legge del 2000 – i Partiti hanno preferito ricevere meno finanziamenti dallo Stato piuttosto che comporre liste paritarie. Le candidate donna nel 2002 rappresentavano solo il 38,8% e le deputate elette solo il 12,3% dei parlamentari ⁽⁴⁷⁾. Nella specie, l'UMP ha preferito rinunciare a 4.264,738 Euro piuttosto che rispettare la parità (466 uomini vs. 114 donne); il *Parti Socialiste* ha perso 1.651.806 Euro perché gli mancavano 82 candidature femminili per raggiungere la parità; l'UDF si è privato di 667.076 Euro di finanziamenti statali perché aveva 68 candidature maschili in più rispetto a quelle femminili ⁽⁴⁸⁾.

Tuttavia non mancano dati positivi: nelle ultime elezioni all'Assemblea nazionale del 2007, la percentuale delle donne elette è salita al 18,5% (107 su 577 parlamentari) ⁽⁴⁹⁾, mentre la percentuale di donne elette al Senato nel 2004 è stata del 16,9% (56 su 332), situazione decisamente migliorata rispetto al 2001 dove la percentuale era del 10,9% ⁽⁵⁰⁾. Effetti positivi

⁽⁴⁶⁾ Vedi, ampiamente, A. CANEVARI, "Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive. Un'analisi comparata tra Italia, Francia e Spagna" (tesi di Master in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale, Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2005-2006).

⁽⁴⁷⁾ *Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté. Rapport au Premier ministre de Marie-Jo ZIMMERMANN*, rapporteure générale de l'Observatoire de la Parité (Mars 2005), http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/list_rapports.htm.

⁽⁴⁸⁾ *Ibidem*, 14.

⁽⁴⁹⁾ Questo dato è ripreso dal sito: <http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode=FR>.

⁽⁵⁰⁾ Si vedano i dati riportati sul sito ufficiale del Parlamento francese: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_PARITE.asp.

della legge, ovvero incrementi del numero di candidate e di donne elette, si registrano anche per le elezioni al Parlamento europeo del 2004 dove le donne elette hanno raggiunto la quota del 43,6% ⁽⁵¹⁾, nonché alle elezioni municipali e regionali dove le percentuali di donne elette sono state rispettivamente del 33% e del 47,6% ⁽⁵²⁾, percentuali raddoppiate rispetto alle precedenti consultazioni. È da notare tuttavia che, a fronte di risultati positivi in termini composizione equilibrata delle assemblee locali, la presenza di donne in posizione apicale è ancora molto esigua: la percentuale di donne sindaco nei Comuni è del 6,7% (contro il 4,4% del 1995), mentre per quanto riguarda le Regioni le donne designate dai Partiti come capilista sono state molto poche e soltanto una è stata eletta presidente di Regione (si tratta di Segolène Royal eletta presidente del Poitou-Charentes).

In via generale, la questione resta sempre il fatto che il numero di donne scelte come “capilista” delle liste elettorali è ancora estremamente ridotto, se si eccettua quanto ha fatto il Partito dell'estrema sinistra LO-LCR ⁽⁵³⁾.

Quanto alle quote rosa stabilite dai singoli Partiti, secondo quanto riportato nel Rapporto del 2005 dell'Osservatorio governativo sulla parità tra i sessi, gli unici Partiti che hanno dichiarato di mirare alla parità nel numero di candidature sono i Verdi (*Les Verts*), il Partito Comunista (*Parti Comuniste*), Lotta operaia e la Lega Comunista Rivoluzionaria (*Lutte Ouvrière et la Ligue Communiste Révolutionnaire*). Il Partito socialista (*PS*) e il R.P.R. si sono fissati l'obiettivo del 40% di candidati donna. Per l'U.D.F., invece, l'obiettivo da raggiungere è il 35%. Il Partito *Démocratie Libérale* non ha voluto fissare alcuna quota o regola sistematica (alle elezioni del 2002 le candidate donna rappresentavano il 20%) ⁽⁵⁴⁾. Vediamo i Partiti principali.

5.1. – *Parti Socialiste*

Il Partito socialista francese ha inserito nel proprio Statuto e nel regolamento interno precisi riferimenti alla partecipazione delle donne alla po-

⁽⁵¹⁾ *Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté. Rapport au Premier ministre de Marie-Jo ZIMMERMANN*, rapporteure générale de l'Observatoire de la Parité (Mars 2005), http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/list_rapports.htm, 15.

⁽⁵²⁾ Si vedano i dati riportati sul sito ufficiale del Parlamento francese: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_PARITE.asp.

⁽⁵³⁾ *Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté. Rapport au Premier ministre de Marie-Jo ZIMMERMANN*, rapporteure générale de l'Observatoire de la Parité (Mars 2005), http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/list_rapports.htm.

⁽⁵⁴⁾ *Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté. Rapport au Premier ministre de Marie-Jo ZIMMERMANN*, rapporteure générale de l'Observatoire de la Parité (Mars 2005), http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/list_rapports.htm, 13.

litica e ha introdotto una vera e propria quota (40%).

Nella prima parte dello Statuto, quella che contiene le “disposizioni generali”, e in particolare all’articolo 1 VI ⁽⁵⁵⁾, dedicato alla composizione degli organi direttivi, si dichiara che è obiettivo del Congresso fare in modo che tutte le liste dei titolari e dei sostituti eletti comprendano almeno un terzo di nuovi membri e si aggiunge che “la composizione delle liste dei titolari e dei sostituti eletti deve tendere al rispetto del principio della parità tra uomini e donne a tutti i livelli dell’organizzazione del Partito: nazionale, regionale, federale e a livello di sezione. Le liste devono avere almeno il 40% di donne”. Se questa proporzione non è rispettata, allora alcuni seggi rimarranno vacanti. Nello stesso articolo si stabilisce inoltre che ogni organo direttivo ed esecutivo, dalla segreteria nazionale fino alla sezione, comprenda un/a incaricato/a di rappresentare le donne, sia nella società che nel Partito socialista.

Nella settima sezione dello Statuto, quella dedicata al Consiglio nazionale e al *Bureau* nazionale, l’articolo 7 XVI è specificatamente dedicato alla rappresentanza femminile e stabilisce la creazione di una commissione mista formata da membri del Consiglio nazionale, delle donne parlamentari e membri della commissione nazionale per i diritti delle donne, presidiata dal/dalla primo/a Segretario/a del Partito e “*animée par le Secrétariat national aux droits des femmes*” ⁽⁵⁶⁾. Tale commissione ha il compito di controllare e tutelare la rappresentanza femminile su tutti i livelli dell’organizzazione del Partito (Consiglio nazionale, *Bureau* nazionale, comitati regionali, federazioni e sezioni) e di garantire il rispetto dell’art. 1 VI dello Statuto.

Anche lo Statuto del Partito socialista francese prevede, all’art. 8 X, la creazione di un vero e proprio “Consiglio delle donne socialiste”, definito un “organismo di intervento, riflessione e azione di tutte le donne socialiste o simpatizzanti con il Partito socialista” che intervenga “in tutte le questioni relative ai diritti e alla rappresentanza delle donne nella nostra società” ⁽⁵⁷⁾.

Veniamo ora alle disposizioni relative alle elezioni politiche e alla designazione dei candidati. Nell’art. 9 (1) I, riguardante la designazione dei candidati per le elezioni ⁽⁵⁸⁾, si stabilisce che gli accordi nazionali firmati

⁽⁵⁵⁾ Cfr. <http://fonctionnement.parti-socialiste.fr/2006/07/12/titre-1-%e2%80%93dispositions-generales>.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. <http://fonctionnement.parti-socialiste.fr/2006/07/12/titre-7-le-conseil-national-et-le-bureau-national/#more-22>

⁽⁵⁷⁾ Cfr. <http://fonctionnement.parti-socialiste.fr/category/les-statuts/titre-8-les-structures-d%e2%80%99activite-et-organismes-associés>.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. <http://fonctionnement.parti-socialiste.fr/category/les-statuts/titre-9-elections-politiques-designation-des-candidats-groupe-socialiste-au-parlement>.

dalla direzione nazionale, previa consultazione scritta delle federazioni e ratificazione da parte della Convenzione nazionale, valgono per tutte le divisioni di Partito a prescindere dal tipo di elezione. Si specifica inoltre che per le elezioni uninominali, le decisioni nazionali riguardanti la ripartizione di candidature tra donne e uomini valgono per tutte le divisioni del Partito. Più avanti, nello stesso articolo, art. 9 I (5), si stabilisce che “*Les listes de candidats aux élections au scrutin de liste doivent comprendre un nombre égal d’hommes et de femmes, également répartis sur l’ensemble de la liste*”.

Nel *Règlement intérieur national du Parti socialiste* (aggiornato l’11 marzo 2006) si trova un riferimento alle quote solo nella parte relativa alle modalità di organizzazione del Congresso (art. 8) ⁽⁵⁹⁾. In particolare, all’art. 8 XII, che stabilisce le condizioni di ammissibilità delle liste dei candidati agli organismi di direzione o controllo del Partito, si dichiara che le liste dei candidati sono ammissibili solo se hanno minimo il 40% di donne, conformemente all’articolo 1 VI dello Statuto.

Dai dati del Rapporto governativo del 2005 sulla parità, risulta che il Partito Socialista, alle legislative del 2002, ha effettivamente presentato liste con quote del 40% (non però quella del 50% prevista dalla legge del 6 giugno 2000). Tuttavia alle regionali del 2004, solo una donna su 28 è stata scelta come “capolista” nelle liste del Partito socialista ⁽⁶⁰⁾; alle elezioni per il Parlamento europeo del 2004 solo il 12,5% dei capilista era rappresentato da donne ⁽⁶¹⁾. Inoltre la percentuale di donne totale presentata dai socialisti a tutte le elezioni con sistema maggioritario nel 2004 (regionali, municipali, ecc.) è stata del 19,4% ⁽⁶²⁾.

5.2. – *Les Verts*

Nel preambolo dello Statuto dei Verdi ⁽⁶³⁾, tra i principi fondanti del Partito, si cita la parità tra i sessi per gli incarichi di responsabilità e l’attuazione di modalità elettorali atte a istaurare tale parità (“*Les adhérent(e)s aux présents Statuts affirment leur accord avec les principes suivants: [...] Parité*”).

⁽⁵⁹⁾ Si veda <http://fonctionnement.parti-socialiste.fr/reglement-interieur/#74>.

⁽⁶⁰⁾ *Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté. Rapport au Premier ministre de Marie-Jo ZIMMERMANN*, rapporteure générale de l’Observatoire de la Parité (Mars 2005), http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/list_rapports.htm, 17.

⁽⁶¹⁾ *Ibidem*, 56.

⁽⁶²⁾ *Ibidem*, 45.

⁽⁶³⁾ Il testo dello Statuto è reperibile sul sito: http://lesverts.fr/article.php3?id_article=343&var_recherche=statuts.

des sexes pour les postes à responsabilité avec adoption de modes de scrutins appropriés pour instaurer cette parité»)⁽⁶⁴⁾.

Analogamente, nel programma del Partito (aggiornato a settembre 2006) si dichiara che uno degli scopi politici dei Verdi è quello di stabilire una effettiva parità tra i sessi: a tal fine si propone un sistema proporzionale con alternanza uomo - donna in rapporto di 1 a 1 e si propone di ripartire in modo paritario i ruoli dei ministri e dei membri delle collettività locali⁽⁶⁵⁾. Tuttavia, nel resto dello Statuto e nel c.d. “accordo interno” (*Agrément Intérieur*), che contiene regolamenti specifici sui vari organi di Partito e le modalità di elezione, non si trova alcun riferimento a eventuali “quote rosa” per le candidature agli organi di Partito, né negli articoli relativi allo CNIR, Consiglio Nazionale Interregionale (*Statuts*, art. 9; *Agrément Intérieur*, art. 4), né in quelli relativi all’Assemblea generale nazionale e in particolare all’Assemblea federale (*Statuts*, art. 12; *Agrément Intérieur*, art. 12). Riferimenti alla presenza femminile si trovano solo negli articoli dell’*Agrément Intérieur* che riguardano la composizione del *Bureau* dello CNIR (*Agrément Intérieur*, art. 4), quella del Collegio esecutivo (*Agrément Intérieur*, art. 5) e quella del Consiglio statutario, *Conseil statutaire* (*Agrément Intérieur*, art. 14). L’art. 4 X stabilisce che il *Bureau du CNIR* sia composto da due donne e due uomini⁽⁶⁶⁾. L’art. 5 prevede che il “Collegio esecutivo comprenda obbligatoriamente i seguenti membri: due rappresentanti nazionali, *un uomo e una donna*, un/a segretario/a nazionale, un/a segretario/a aggiunto/a, un tesoriere nazionale”⁽⁶⁷⁾. A questi si aggiunge un gruppo di delegati il cui numero e la cui natura sono stabiliti dallo CNIR: relativamente alle modalità di designazione di questi delegati si specifica inoltre, all’art. 5 III, che uno dei criteri cui attenersi è quello della “parità” (l’art. 5 III [*procédure de désignation des membres du CE*] comprende, oltre alle modalità di candidatura e designazione i “*critères que doit respecter le CE*” e cita come primo criterio la “*parité*”).

L’art. 14 I dell’Accordo Interno stabilisce che il *Conseil statutaire* sia composto da “otto membri, ovvero quattro donne e quattro uomini”, che l’Assemblea federale può rieleggere per metà ogni due anni con sistema uninominale maggioritario (“*Le Conseil Statutaire se compose de huit membres, quatre femmes et quatre hommes, renouvelés par moitié tous les deux ans par l’Assemblée Fédérale au scrutin uninominal majoritaire. La majorité*”).

⁽⁶⁴⁾ *Ibidem*, 2.

⁽⁶⁵⁾ Per il programma dei Verdi si veda: http://lesverts.fr/article.php3?id_article=3124.

⁽⁶⁶⁾ *Ibidem*, 5.

⁽⁶⁷⁾ *Ibidem*, 8 (corsivi nostri).

requisite pour y être élu-e est de 60% des suffrages exprimés, en deux tours de scrutin maximum" (68)).

Proprio la situazione sopra descritta e l'assenza di vere e proprie disposizioni relative alla rappresentanza femminile, se si eccettuano i due articoli citati più sopra, hanno reso necessaria una modifica dell'Accordo Interno, la c.d. "modifica sulla parità" (69). Nel 2005 il Consiglio nazionale interregionale, partendo dalla considerazione che la maggior parte degli organi di Partito non rispettava la parità e che la tendenza ad avere solo capilista uomini nelle liste elettorali portava ad uno squilibrio tra uomini e donne che va tutto a vantaggio degli uomini, ha stabilito un emendamento dell'Accordo Interno che riguarda i processi di sostituzione e di attribuzione dei seggi vacanti nello CNIR e nel Consiglio esecutivo. Si prevede in particolare che i seggi diventati vacanti a causa di dimissioni o assenze consecutive prolungate vengano attribuiti sistematicamente a rappresentanti del sesso meno rappresentato, almeno finché non sarà raggiunta la parità completa tra uomini e donne (70). Sempre nel 2005 si è attuata anche una modifica dell'Accordo Interno che prevede la creazione di una Commissione nazionale di prevenzione e soluzione dei conflitti. È interessante notare che, per quanto riguarda la composizione di questa commissione, si stabilisce che essa sia composta da 6 donne e 6 uomini (abbia dunque una quota del 50%) (71). Secondo il rapporto governativo sulla parità i Verdi, alle elezioni legislative del 2002 e alle elezioni europee, regionali e municipali del 2004, hanno presentato effettivamente liste paritarie (72).

(68) *Ibidem*, 15.

(69) Il testo delle modifiche all'*Agrément Interieur* si trova alla pagina web: http://lesverts.fr/article.php?id_article=343&var_recherche=parit%E9.

(70) Vengono dunque modificati gli articoli 4, 5, 9 e 12 dell'Accordo Interno: a) Articolo 4: Consiglio nazionale interregionale. Articolo 4 IV: Tutti i membri dello CNIR possono essere sostituiti dalla persona eletta a coppia con essi. Se il delegato e il suo sostituto sono assenti a più di tre riunioni consecutive dello CNIR, allora il seggio è considerato vacante. Finché i Consigli nazionali interregionali non diverranno completamente paritari, le coppie dimissionarie saranno sistematicamente sostituite da "coppie" del sesso meno rappresentato. Articolo 4-V: In caso vi sia un seggio vacante nel Consiglio nazionale interregionale e fintantoché non sarà raggiunta la parità, quel seggio sarà attribuito alla coppia del sesso meno rappresentato non ancora eletta ma che si trova sulla lista in cui figura il membro dello CNIR la cui assenza o dimissione ha reso il seggio vacante. b) Articolo 5: Organizzazione e funzionamento del Collegio esecutivo. I membri del Collegio esecutivo provenienti dallo CNIR si dimettono dallo CNIR dove vengono sostituiti dai candidati del sesso meno rappresentato dai candidati immediatamente successivi sulle loro liste).

(71) *Ibidem*.

(72) *Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté*. Rapport au Premier ministre de Marie-Jo ZIMMERMANN, rapporteure générale de l'Observatoire de la Parité (Mars 2005), http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/list_rapports.htm, 13, 45 s.

5.3. – *Union pour un Mouvement Populaire (UMP)*

Lo Statuto dell'UMP non stabilisce una quota di rappresentanza femminile precisa. All'art. 2 si dichiara che l'UMP "garantisce il principio della parità tra uomini e donne nella vita del Partito e nell'accesso alle responsabilità elettive", ma si tratta di una dichiarazione generica che non viene poi specificata negli articoli successivi (*Article 2: L'Union a pour objet de concourir à l'expression du suffrage universel dans le respect des valeurs de la République, Egalité, Fraternité, des principes fondamentaux consacrés par la Constitution... [...] L'Union rassemble tous les Françaises et les Français qui partagent ces objectifs. Elle garantit la libre expression des sensibilités politiques qui la composent. Elle veille au respect du principe de parité entre les femmes et les hommes dans la vie du parti et l'accès aux responsabilités électives*) (73).

Un esplicito riferimento alla ripartizione di candidature nelle liste si trova invece nel Regolamento Interno del Partito, nella parte riguardante il *Bureau politique*. Qui, all'articolo 22 (b), si stabilisce che, per quanto riguarda i membri del *Bureau politique* eletti dal Consiglio nazionale, ogni lista debba avere un pari numero di candidati dei due sessi (74).

Secondo il rapporto dell'Osservatorio governativo sulla parità di marzo 2005, l'UMP alle elezioni legislative del 2002, si era riproposto di inserire nelle proprie liste il 35% di candidati donne, ma ha poi raggiunto solo una quota del 20%. In questo modo, contravvenendo alla legge del 6 giugno 2000, si è privato di finanziamenti statali pari a euro 4.264738 (75). Alle regionali del 2004, solo 2 capilista su 25 erano rappresentati da donne (8%) e in genere la percentuale di donne nelle liste delle elezioni a scrutinio maggioritario del 2004 è stata solo dell' 11,1% (76). La percentuale di senatrici UMP elette al Senato nel 2004 è stata del 19,6% (11 su 56 seggi UMP), una percentuale piuttosto bassa se confrontata con quella delle senatrici dei Verdi (66,7%, due dei tre seggi che spettano ai Verdi sono occupati da donne) e del *Parti Socialiste* (31,3%; 10 su 32 seggi del PS al senato sono occupati da donne) (77). La situazione migliora se si osservano le elezioni eu-

(73) Si veda http://www.u-m-p.org/site/index.php/ump/l_ump/notre_organisation.

(74) Cfr. http://www.u-m-p.org/site/index.php/ump/l_ump/notre_organisation.

(75) *Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté. Rapport au Premier ministre de Marie-Jo ZIMMERMANN, rapporteure générale de l'Observatoire de la Parité (Mars 2005)*, http://www.observatoire-parite.gouv.fr/travaux/list_rapports.htm, 17.

(76) *Ibidem*, 45.

(77) *Ibidem*, 52.

ropee del 2004, dove il 50% dei capilista *UMP* è rappresentato da donne (contro solo il 12,5% del *PS!*) ⁽⁷⁸⁾.

6. – Spagna

In Spagna non vi sono espliciti riferimenti costituzionali alle pari opportunità tra donne e uomini per quanto riguarda la vita politica. In materia elettorale è stata promulgata nel 2007 la “Legge sull’uguaglianza” (*Ley de Igualdad*) con cui è stata modificata la legge elettorale, introducendo il principio della c.d. “presenza bilanciata”: le liste elettorali dei Partiti sono tenute ad avere minimo il 40% e massimo il 60% di uno dei due sessi in tutte le elezioni (general, regionali, europee e locali – ma ne sono esclusi i centri abitati con meno di 5000 abitanti). Questa legge è stata applicata per la prima volta alle elezioni regionali del maggio 2007. Dal 2011 in poi saranno esclusi dall’ambito di applicazione della legge solo i centri abitati con meno di 3000 abitanti. Le liste dei Partiti che non rispettano la legge del 2007 non verranno approvate dalla Commissione elettorale a livello provinciale. Ai Partiti viene dato un breve periodo di tempo per correggere le liste.

Quote sono state incluse anche a livello di legislazione regionale. Molte Comunità autonome hanno adottato quote per le elezioni regionali, ad esempio le Isole Baleari, Castilla-La Mancha, Andalusia e i Paesi Baschi. In quest’ultima Regione le donne devono avere una rappresentanza del 50% in ogni lista Partitica e sono permesse anche liste di sole donne; anche il Governo, nella composizione del gabinetto, è tenuto a rispettare una quota minima del 40% per entrambi i sessi.

Merita ricordare comunque che, anche prima della Legge sull’uguaglianza, alcuni Partiti spagnoli, ad esempio il Partito socialista (*PSOE*) e la Sinistra unita, si erano già dati autonomamente delle regole in materia di parità tra i sessi – regole sancite nei singoli Statuti e tutt’ora valide. Altri Partiti, soprattutto a livello regionale, hanno introdotto quote rosa subito dopo l’entrata in vigore della Legge sulla parità: ad esempio il *Partit des Socialistes de Catalunya* e il Partito ambientalista *Iniciativa per Catalunya-Verds* hanno adottato una quota del 40% per entrambi i sessi rispettivamente nel 2000 e nel 2002; lo stesso vale per *Esquerra Republicana de Catalunya*, per il *Bloque Nacionalista Galego* e per la *Coalición Canaria* che hanno introdotto quote minime del 40% per entrambi i sessi rispettivamente nel 2004, nel 2002 e nel 2000. Tra i Partiti che non hanno adottato quote, (per lo più di orientamento conservatore), alcuni hanno comunque inserito tra gli scopi fondamentali dei propri programmi politici il raggiungimento di

⁽⁷⁸⁾ *Ibidem*, 55.

una completa parità tra i sessi nella rappresentanza politica. Si tratta in particolare del *Partido Popolar*, espressamente contrario alle quote ma orientato a garantire la piena parità sia negli organi di Partito che negli incarichi istituzionali, dei due Partiti catalani dell'*Unió Convergència i Unió*, *Convergència Democràtica de Catalunya* e *Unió Democràtica de Catalunya*, e infine del *Partido Nacionalista Vasco*.

Questa sensibilità dei singoli Partiti alla questione della rappresentanza femminile sembra riflettersi nei risultati elettorali: a differenza di quanto avviene in altri Paesi dell'area mediterranea, tra cui l'Italia, la percentuale di donne elette alla Camera bassa del Parlamento spagnolo è decisamente alta (ca. 36% per la Camera bassa alle ultime elezioni del 2008 ⁽⁷⁹⁾; ca. 29% al Senato) e supera di più del 10% la media europea (ca. 24%) ⁽⁸⁰⁾. Merita sottolineare inoltre che nel secondo governo Zapatero (aprile 2008) il numero di donne è, per la prima volta, superiore a quello degli uomini (9 donne e 8 uomini) e alle donne sono stati affidati ministeri importanti quali quello della difesa, dei trasporti e dell'ambiente ⁽⁸¹⁾.

6.1. – *Partido Socialista Obrero Español (PSOE)*

Il *Partido Socialista Obrero Español (PSOE)* ha introdotto per la prima volta una quota minima del 25% nel 1987 e ha poi innalzato la quota al 40% nel 1997. Questo vale sia per la composizione degli organi di Partito che per le liste elettorali. Lo Statuto del *PSOE* stabilisce infatti, all'art. 7k della parte generale, che il Partito persegue una democrazia paritaria tra uomini e donne e adotta un sistema di quote secondo cui nessuno dei due sessi può avere una rappresentanza inferiore al 40% in tutti gli organi di Partito (sia in quelli direzionali che in quelli esecutivi e di controllo) ⁽⁸²⁾. Si aggiunge altresì che questa disposizione “*será aplicable a la composición de las candidaturas electorales, tanto en la integridad de la lista como en el conjunto de puestos sobre los que exista previsión de resultar electos. Se invalidarán o no se ratificarán por los órganos correspondientes aquellas listas que no cumplan lo establecido en este apartado*”. Le stesse disposizioni vengono poi ripetute nel regolamento del Comitato generale, dove, all'art. 4, si affer-

⁽⁷⁹⁾ Si veda <http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/RelDipLeg>.

⁽⁸⁰⁾ Waltraud Cornelißen (Hrsg), *Gender-Datenreport. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland*, November 2005, 362: <http://www.bmf-sfj.de/Publikationen/genderreport/root.html>, 361.

⁽⁸¹⁾ Cfr. <http://www.la-moncloa.es/MinistrosyMinistras/default.htm>.

⁽⁸²⁾ Gli “*Estatutos Federales*”, sono disponibili alla seguente pagina web: <http://www.psoe.es/ambito/ideasyvalores/docs/index.do?action=View&id=97461>.

ma che la composizione del Comitato generale, in accordo con i principi generali dello Statuto, dovrà essere paritaria (la percentuale di rappresentanti di ciascun sesso non dovrà essere inferiore al 40% né superiore al 60%)⁽⁸³⁾.

Maggiori indicazioni sulla parità vengono date nel regolamento del funzionamento della Commissione esecutiva federale che ha il compito di guidare e attuare la politica del Partito. Tra le varie “segreterie” della Commissione, ad esempio la *Secretaria de Relaciones Institucionales y Política Autonómica* o la *Secretaria de Relaciones Internacionales*, esso prevede infatti anche la *Secretaria de Igualdad* che è responsabile della politica della parità tra i sessi in tutti gli ambiti della vita sociale, politica, economica, lavorativa, sanitaria e nel campo dell’istruzione (*Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal*, art. 20)⁽⁸⁴⁾. La segreteria per l’uguaglianza ha il compito di formulare, coordinare e dare impulsi alla politica della parità tra i sessi del Partito; promuovere la collaborazione tra il Partito e le associazioni delle donne, i sindacati, i collettivi attivi nell’ambito della parità; coordinare i rapporti con l’Internazionale Socialista delle Donne (ISM); partecipare all’elaborazione delle proposte che rientrano negli ambiti di competenza delle altre segreterie ma che possono avere effetti significativi sulla parità tra i sessi.

6.2. – *Izquierda Unida*

Il Partito della Sinistra Unita, *Izquierda Unida*, ha introdotto una quota rosa del 25% per la prima volta nel 1989 e ha poi optato, nel 1997, per una quota minima del 40% per entrambi i sessi. Questa quota viene stabilita all’art. 14 dello Statuto generale⁽⁸⁵⁾ in cui si prevede che sia per le strutture interne al Partito che per le candidature alle istituzioni, l’obiettivo da raggiungere è la piena parità e che quindi non sono ammissibili liste in cui uno dei due sessi superi il 40%. Si aggiunge inoltre che “lì dove sarà possibile” si introdurrà un’alternanza tra donne e uomini (c.d. “*listas cremallera*”). È opportuno sottolineare che l’art. 14 non dà solo indicazioni relative alle quote minime di rappresentanza ma prevede una strategia politica di ampio raggio volta al raggiungimento della parità tra i sessi. In esso si dichiara infatti che *Izquierda Unida* adotterà tutte le misure atte ad incorag-

⁽⁸³⁾ Anche il *Reglamento del Comité Federal* è disponibile sul sito ufficiale del Partito: <http://www.psoe.es/ambito/ideasyvalores/docs/index.do?action=View&id=97461>.

⁽⁸⁴⁾ Per il testo del *Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal* si veda: <http://www.psoe.es/ambito/ideasyvalores/docs/index.do?action=View&id=97461>.

⁽⁸⁵⁾ Lo Statuto è disponibile alla seguente pagina web: <http://www1.izquierda-unida.es/doc/1169750311065.pdf>.

giare la partecipazione delle donne alla vita politica e volte al raggiungimento della piena parità sia negli organi di Partito che nelle candidature. A tal fine elaborerà, in tutti i settori della vita sociale, proposte e strategie volte a stabilire una situazione di parità tra i sessi sia nella vita politica che in quella economica, sociale e culturale, a partire dalle attività del Partito stesso: “*Este principio nos impone, en primer lugar, la necesidad de impulsar la afiliación de mujeres y su participación en todas las actividades de nuestra organización, removiendo los obstáculos que la dificulten, de tal forma que su presencia sea la consecuencia natural de su implicación en todos los procesos—removiendo los obstáculos que la dificulten, de tal forma que su presencia sea la consecuencia natural de su implicación en todos los procesos*”.

Anche in questo caso non si tratta dunque solo di quote ma di una politica delle pari opportunità.

7. – Svezia

La Svezia è il Paese europeo con la più alta percentuale di donne in Parlamento (47,3% alle elezioni del 2006⁽⁸⁶⁾). Né la Costituzione né altre norme legislative (ad esempio la legge elettorale) contengono disposizioni relative alla partecipazione femminile alla vita politica. Sono stati i Partiti politici stessi ad introdurre delle quote.

Nel 1993 il Partito socialdemocratico (*Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti*) ha introdotto una quota femminile del 50% con sistema di alternanza donne-uomini nelle liste di candidatura (c.d. *zipping*). La stessa quota è stata adottata dal Partito della sinistra (*Vänsterpartiet*) nel 1987. Il Partito dei Verdi (*Miljöpartiet de Gröna*) ha sia una quota del 50% per le liste elettorali (1987), sia quote interne (1981).

Le quote non sono comunque stabilite nei singoli Statuti ma sono state adottate nella prassi politica⁽⁸⁷⁾. Nello Statuto del Partito socialdemocratico, ad esempio, nella parte relativa alla nomina dei candidati per le elezioni nazionali e europee, si trova solo un generico riferimento al fatto che “*the ballots papers of the party shall be drawn up in such a way that there is an even distribution according to gender*”⁽⁸⁸⁾ (“...una equa distribuzione se-

⁽⁸⁶⁾ Si veda <http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode=SE>.

⁽⁸⁷⁾ *The Sex Discrimination (Election Candidates) Bill, Bill 28 of 2001/2002*, House of Commons, Research paper 01/75, 21 October 2001, 21.

⁽⁸⁸⁾ Lo Statuto del Partito socialdemocratico svedese è pubblicato anche in inglese sul sito: http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Other%20Languages/SAPconstitution_eng.pdf.

condo il genere”). Anche il programma del Partito del 2006 ⁽⁸⁹⁾ dedica un ampio spazio alla politica per le donne, ma comprende dichiarazioni generiche volte ad eliminare discriminazioni e a creare – tramite opportune misure nella politica sociale, sanitaria, del lavoro, della famiglia ecc. – le condizioni necessarie ad una effettiva parità tra uomini e donne, ma non fa riferimento a quote per la partecipazione politica. Lo stesso vale per il manifesto elettorale del 2006 ⁽⁹⁰⁾.

Anche per gli altri due Partiti citati più sopra che hanno stabilito e attuato quote, non si trovano riferimenti specifici negli Statuti. Tuttavia, tutti gli studi che riportano dati statistici relativi alla Svezia, attribuiscono a questi Partiti le stesse quote. Il Partito Cristiano Democratico ha dichiarato che sarebbe raccomandabile introdurre una quota minima del 40% per uomini e donne nei ballottaggi elettorali, ma non ha ancora preso effettive misure a riguardo. Il Partito conservatore e quello moderato di centro non hanno introdotto quote, ma si sono posti l’obiettivo di una rappresentanza paritaria sia nel 1993 che nel 1996: tuttavia, essi hanno poi attribuito alle commissioni elettorali anche piena libertà nella composizione delle liste di candidatura, lasciando aperta la possibilità di non rispettare l’obiettivo della parità ⁽⁹¹⁾. È significativo sottolineare che nonostante il Partito moderato di centro non abbia dunque adottato alcun tipo di quota vincolante, esso ha spesso raggiunto una percentuale di rappresentanza femminile al Parlamento superiore a quella del Partito socialdemocratico ⁽⁹²⁾.

8. – Danimarca

La Danimarca è uno dei Paesi a più alta rappresentanza femminile nel Parlamento (le donne elette nel 2005 rappresentano il 36,9%). Tuttavia, non esistono precise regolamentazioni a livello giuridico (né nella Costituzione né nelle leggi elettorali), volte a promuovere la rappresentanza femminile. Inoltre – ed è aspetto ancora più interessante – nemmeno i singoli Partiti hanno quote per la partecipazione femminile agli organi interni o alle liste di candidatura. Alcuni Partiti, hanno stabilito delle “quote rosa” in

⁽⁸⁹⁾ Si veda http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Other%20Languages/party_program_englishb.pdf.

⁽⁹⁰⁾ Vedasi <http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Other%20Languages/ElectionManifesto2006.pdf>.

⁽⁹¹⁾ Cfr. <http://www.quotaproject.orgdisplayCountry.cfm?CountryCode=SE>.

⁽⁹²⁾ L. FREIDENVALL, *Women’s Political Representation and Gender Quotas: the Swedish Case*, Research Paper 2003:02 of *The Research Program: Gender Quotas - a Key to Equality?* Department of Political Science, Stockholm University: http://www.statsvet.su.se/quotas/l_freidenvall_wps_2003_2.pdf.

passato, ma le hanno poi abbandonate. Il Partito popolare socialista ad esempio (*Socialistisk Folkeparti*) è stato il primo ad introdurre una quota minima del 40% nel 1977 (!) per poi abbandonarla nel 1996. Quote per le candidature al Parlamento europeo furono adottate nel 1983 e abbandonate nel 1990. Il Partito socialdemocratico (*Socialdemokratiet*) adottò una quota minima del 40% per entrambi i sessi nel 1983 e per le liste di candidatura alle elezioni locali e regionali nel 1988, per poi rinunciare alle quote nel 1996⁽⁹³⁾.

9. – Italia

A fronte di questa panoramica, l'Italia, che pur dispone di un apparato costituzionale assai avanzato in punto di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, non ha adottato misure concrete in merito. Si consideri la legge costituzionale n. 2 del 2001 con la quale, in riferimento alle leggi elettorali delle Regioni ad autonomia speciale, si è stabilito che le Regioni, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, «*promuovono condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali*» e la legge costituzionale n. 3 del 2001 con la quale, in riferimento alle Regioni a Statuto ordinario, si è stabilito che le leggi elettorali «*promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*» (art. 117, co. 7)⁽⁹⁴⁾. E si consideri la modifica nel 2003 dell'art. 51 della Costituzione che in aggiunta al primo comma ha disposto che: «*A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*». Il collegamento con l'accesso alle cariche elettive risulta immediato, soprattutto se si legge la disposizione in combinato con il primo comma; tuttavia la previsione ad oggi non ha trovato attuazione in misure concrete. Né la questione della sottorappresentazione del genere femminile nelle istituzioni può essere risolta solo tramite scelte interne ai Partiti, ma deve essere affrontata con legge statale che regoli la selezione del personale politico, in quanto ciò riveste una indubitabile natura di stampo pubblicistico.

C'è da dire che non sono mancati tentativi volti a consentire una maggiore presenza delle donne nelle assemblee elettive. Infatti alcune norme

⁽⁹³⁾ Le informazioni sono riprese da: <http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode=DK> Cfr. anche i riferimenti alla Danimarca nello studio sulla Svezia: http://www.statvet.su.se/quotas/l_freidenvall_wps_2003_2.pdf.

⁽⁹⁴⁾ Merita segnalare che la legge costituzionale n. 2 parla di accesso alle consultazioni elettorali (con riferimento alla potenzialità del risultato), mentre l'art. 117 parla di parità di accesso alle cariche elettive (con riferimento al risultato), ma le differenze sono attenuate dal fatto che entrambe le normative hanno come fine dichiarato quello di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi. V. il saggio *Le pari opportunità nelle elezioni*, in Astrid, 95 ss.

contenute nella legge n. 81/1993 – relativa all’elezione diretta del sindaco – introducevano un criterio di proporzione tra i due sessi nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni dei consigli comunali (stabilendo che nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. Ciò a pena della dichiarazione di inammissibilità della lista stessa). E poi con la legge 277 del 1993 per la Camera dei deputati si era stabilito che le liste presentate ai fini della attribuzione dei seggi in modo proporzionale, ove recassero più di un nome, fossero formate da candidati e candidate secondo un criterio di alternanza. Tuttavia con la sentenza 422 del 1995 la Corte costituzionale ha respinto tali norme dichiarandole incostituzionali sulla base della violazione della legislazione relativa alla parità di trattamento ⁽⁹⁵⁾.

Una qualche timida apertura della Corte si è avuta solo con la sent. 49 del 2003 ⁽⁹⁶⁾ con la quale si è inteso promuovere l’eguaglianza di *chances*, ma non misure rivolte a raggiungere direttamente il risultato, come, per esempio, garantire dei seggi parlamentari alle donne. Ciò perché se tali misure legislative attribuiscono direttamente quei risultati, cioè incidono sul contenuto stesso dei diritti, allora si viola il principio di uguaglianza e si creano discriminazioni alla rovescia. In sintesi, ha sostenuto la Corte, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei Partiti in vista della formazione delle liste, non vi deve essere una discriminazione sfavorevole nei confronti di uno dei sessi attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Una ulteriore apertura la si è avuta più di recente con l’ordinanza 39 del 2005. Si tratta tuttavia di aperture ancora troppo timide, che non paiono coerenti col mutato quadro costituzionale, oltre che con quello europeo: si pensi ad esempio all’art. 23 della Carta di Nizza in cui si afferma che “la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, lavoro, retribuzione” e che “il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi a favore del sesso sottorappresentato”. Non-

⁽⁹⁵⁾ Il caso è noto. Un elettore iscritto nelle liste del Comune di Baranello, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ha impugnato davanti al Tar Molise le operazioni di voto per elezione del Sindaco e Consiglio comunale poiché tra i 36 candidati presentati nelle liste, vi era solo una donna. Il Tar ha respinto e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. La Corte ha accolto la questione e ha dichiarato incostituzionale la norma.

⁽⁹⁶⁾ Nella quale ha giudicato costituzionalmente legittima la norma della legge elettorale per il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, che prevede l’obbligo di comporre le liste elettorali in maniera paritaria per entrambi i sessi, cioè prevede la presenza obbligatoria di candidati di entrambi i sessi in tutte le liste (non dunque le quote rosa!) e la dichiarazione di inammissibilità delle liste presentate in violazione delle condizioni stabilite.

stante il dibattito, il contesto italiano rimane dunque a dir poco arretrato: emblematica la vicenda dell'approvazione della legge elettorale 270 del 2005 nella quale l'emendamento presentato dalla stessa maggioranza, che imponeva la presenza nelle liste di almeno il 30% di donne, una successione di tre candidature maschili e una femminile e una sanzione finanziaria per i Partiti che non avessero rispettato la norma, è stato clamorosamente bocciato a voto segreto nella seduta del 12 ottobre 2005 alla Camera con 140 voti favorevoli e 452 voti contrari.

Nelle elezioni dell'aprile 2006 sono state elette 108 donne alla Camera dei deputati e 45 al Senato. Dunque un totale di 153 su 963 parlamentari, per una percentuale del 15,88% (percentuale peraltro aumentata rispetto alle elezioni del 2001 dove vi erano 64 donne alla Camera e 24 al Senato, per una percentuale del 9,2%). Alle elezioni del 2008 la situazione è leggermente migliorata: le donne elette alla Camera dei deputati sono state in tutto 133 (21,11%)⁽⁹⁷⁾ e quelle elette al Senato 58 (18,01%)⁽⁹⁸⁾: si è dunque arrivati ad un totale di 191 donne, cosicché la percentuale femminile al Parlamento è salita a ca. il 20,06%. In particolare, le percentuali di donne elette alla Camera dei deputati per i singoli Partiti sono state le seguenti: 20% per il Popolo della Libertà, 28,57% per il Partito Democratico, 20% per la Lega Nord, 5,71% per l'Unione di Centro (UDC), 6,90% per l'Italia dei Valori. Per quanto la percentuale di donne elette sia effettivamente aumentata negli ultimi anni, le donne non arrivano ancora a rappresentare nemmeno un terzo dei parlamentari: la rappresentanza femminile risulta dunque ancora decisamente insoddisfacente. La situazione è ancora peggiore se si osservano i dati relativi al neo-governo: su 21 ministri solo quattro sono donne (due con portafoglio, ambiente e università, e due senza, pari opportunità e politiche per i giovani)⁽⁹⁹⁾.

Le cose non vanno meglio a livello regionale. La legge n. 165/2004 che ha fissato i principi fondamentali in materia elettorale ha del tutto ignorato il tema della democrazia paritaria, nonostante la norma costituzionale. A livello regionale, alcune Regioni hanno ciò nonostante inserito disposizioni che vietano la sovrarappresentazione oltre i 2/3 dello stesso sesso, a pena di sanzioni, e talvolta a pena di inammissibilità delle liste. Il sistema è tuttavia un sistema di preferenze per cui resta competenza dell'elettore decidere quante donne e quanti uomini eleggere in Consiglio. In Toscana, invece non ci sono preferenze, ma liste bloccate. Si prevede che nessuna lista pro-

⁽⁹⁷⁾ I dati statistici sono reperibili sul sito ufficiale della Camera dei Deputati: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/_Datistatistici1/Statistiche4.pdf.

⁽⁹⁸⁾ Per i dati sul Senato si veda: <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/Composizione/SenatoriPerEta.html>.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministri_gov.html.

vinciale possa contenere candidati di uno stesso sesso per oltre i $\frac{2}{3}$. La legge però non fissa l'alternanza uomo-donna o viceversa e così facendo permette ai Partiti di candidare ad esempio le donne in fondo alla lista, così da eludere la previsione normativa.

L'unico passo significativo lo si è fatto per le elezioni al Parlamento europeo del 2005 dove l'Italia ha introdotto una sistema di quote con la legge 90/2004. La legge prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale puro basato sulla concorrenza, in 3 circoscrizioni, di più liste di Partito (e di candidati) contrapposte tra loro, con la possibilità per l'elettore, di esprimere fino a due preferenze per il candidato. L'art. 3 stabilisce l'inammissibilità delle liste in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi e dall'altro sanzioni pecuniarie (sotto forma di riduzione dei rimborsi elettorali) per le liste in cui vi siano più di $\frac{2}{3}$ di candidati dello stesso sesso, fissando di fatto una quota di almeno $\frac{1}{3}$ riservata al sesso (politicamente) debole.

10. – *I Partiti italiani*

Merita ricordare che anche alcuni Partiti hanno introdotto quote rosa: ad esempio Partito Democratico (50%); Federazione dei Verdi (50%); Democratici di sinistra (DS), 40%; Margherita (30%); Rifondazione comunista 40%; Comunisti italiani (50%), mentre i Partiti di destra e di centro-destra non lo hanno fatto.

10.1. – *Partito Democratico e Federazione dei Verdi*

Una esperienza per certi aspetti unica e innovativa è quella che ha interessato la nascita del nuovo Partito Democratico. L'art. 7 del Regolamento quadro per l'elezione dell'Assemblea Costituente approvato l'11 luglio 2007 a proposito delle candidature ha infatti stabilito che, a pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso. Di talché su 2800 membri eletti alla Assemblea, 1400 sono risultate donne. Nello Statuto del Partito Democratico, approvato il 16 febbraio del 2008, all'art. 1(3), si dichiara che il PD “si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne” e “assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia”⁽¹⁰⁰⁾. Si determina dunque implicitamente una quota del 50% per i propri organi. Nello stesso articolo si dichiara altresì che il

⁽¹⁰⁰⁾ Si veda <http://www.Partitodemocratico.it/allegatidefi/Statuto%20PD44883.pdf>.

Partito Democratico “favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne”. Conformemente a quanto proclamato all’art. 1(3), l’art. 9(3), relativo all’elezione del Segretario nazionale, stabilisce che “ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere”. Dunque una quota rosa del 50% con alternanza (indicazioni analoghe si ritrovano nell’art. 15 (10), che riguarda i principi inderogabili degli Statuti regionali e nell’art. 38 sul Comitato di tesoreria): tuttavia, sia per quanto concerne la quota che il principio dell’alternanza, si tratta di disposizioni che riguardano *solo* l’organizzazione interna del Partito ma non la composizione delle liste elettorali per le elezioni politiche: ed infatti nelle liste elettorali PD del 2008 la percentuale di donne non è arrivata al 50% e non è stata applicata la regola dell’alternanza. Vi è infine l’art. 25 che istituisce la Conferenza delle donne democratiche che ha il compito di elaborare le “politiche di genere”, promuovere il pluralismo culturale e fare proposte programmatiche su temi specifici.

Per quanto riguarda gli altri, merita ricordare l’esperienza dei Verdi. I Verdi hanno introdotto una quota del 50% per la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste di candidatura per le elezioni degli organi di Partito (ma non ci sono indicazioni precise circa la composizione delle liste, ad esempio riguardo la necessità di alternare uomini e donne nelle liste elettorali). Nella parte dello Statuto intitolata “Articolazione delle strutture”⁽¹⁰¹⁾, all’articolo 16 che definisce le disposizioni comuni relative a tutti gli organi di Partito, si stabilisce quanto segue: “1. L’elezione degli organi a tutti i livelli avviene a suffragio universale degli iscritti/e, sulla base di proposte politiche e programmatiche, secondo le modalità decise dal Consiglio Federale nazionale. [...]. 5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere. 6. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere. [...] 10. La Federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l’attività e l’espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte”. Lo stesso principio viene ripetuto nel “Regolamento garanzie e modalità di partecipazione

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. <http://www.verdi.it/apps/presentazione.php?pagina=Statuto>.

e decisione dei Verdi”⁽¹⁰²⁾, dove, relativamente alla Convocazione delle Assemblee regionali, provinciali, comunali e intercomunali, si specifica che “per l’elezione di organi o delegati il limite di sottoscrizioni richieste per presentare liste o singole candidature non può essere superiore a un decimo degli accreditati nelle Assemblee (*ad esclusione delle Assemblee convocate con seggi*) sia per aderenti che per delegati. Stesso limite vale per la presentazione di mozioni politiche generali e risoluzioni su argomenti all’ordine del giorno. La presentazione di risoluzioni rende obbligatorio il voto. Nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere. Nella elezione di organi collegiali ove prevista la preferenza il voto è espresso con la doppia preferenza di genere”. Anche i Democratici di sinistra (DS) si erano mossi in tal senso. Lo Statuto dei DS⁽¹⁰³⁾ è stato, almeno in ambito italiano, uno di quelli più attenti alla parità dei diritti⁽¹⁰⁴⁾. Meno garantista quello della Margherita il cui Statuto prevedeva una quota minima del 30% per la rappresentanza di entrambi i sessi⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. <http://www.verdi.it/apps/presentazione.php?pagina=regolamenti>.

⁽¹⁰³⁾ Si veda <http://www.dsonline.it/Partito/Statuto.asp>.

⁽¹⁰⁴⁾ L’articolo 5 era interamente dedicato alle pari opportunità e stabiliva che nelle “candidature, nelle delegazioni ai congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi considerati nel totale della loro composizione elettiva e federativa (con eccezione di quelli esclusivamente composti su base di rappresentanza federale, come nel caso della Conferenza prevista al successivo Art. 19), donne e uomini devono essere presenti in misura non inferiore al 40 per cento”. Nel caso la percentuale non fosse stata raggiunta occorreva procedere alla sostituzione dei candidati del sesso sovra rappresentato o alla riduzione del numero dei componenti della lista. Si stabiliva altresì che la violazione di tale articolo “costituisce grave violazione statutaria per la quale è possibile sulla base di motivato ricorso ai relativi livelli previsti dal regolamento nazionale dei Garanti, lo scioglimento – da parte delle Direzioni ai livelli competenti e con il parere favorevole del Consiglio dei Garanti – dell’organo di Partito responsabile della violazione”. Questo valeva per le liste di candidatura relative alle elezioni degli organi di Partito, ma all’art. 5 V si aggiunge che il Partito si impegna ad applicare i paragrafi I e II dell’art. 5 anche alle liste elettorali. Tuttavia – e questo è uno dei problemi effettivi – non si dava alcuna indicazione sull’ordine di composizione delle liste elettorali (quindi la quota può essere aggirata piazzando le donne alle ultime posizioni delle liste di candidatura).

⁽¹⁰⁵⁾ In tal senso <http://www.margheritalecchese.org/documenti/Statuto.htm>. La quota è piuttosto bassa, ma in compenso si riferiva non solo alla formazione delle liste ma anche alla composizione degli organi di Partito di secondo e terzo grado. Gli articoli rilevanti in proposito erano: artt. 2 V, 13V e 27I. Anche qui però non si davano indicazioni circa l’ordine dei candidati e nelle candidate nelle singole liste. All’art. 2 V si dichiara che *Democrazia è libertà - La Margherita* assicura un’adeguata partecipazione dei/delle cittadini/e a tutte le competizioni elettorali e si stabilisce che “in tutti gli organi collegiali di secondo e di terzo grado l’incidenza di ciascun genere non può superare il 70% dei posti a disposizione”. Lo stesso principio viene ribadito all’art. 13, dove si specifica che il limite del 70% di rappresentanti dello stesso sesso vale per “tutti gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica” sia a livello federale che regionale. Per quanto riguarda infine la scelta delle candidature e la formazione delle liste, l’art. 27 I prevede che nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste per le quali è previsto il voto di preferenza, deve in ogni caso essere assicurato il coinvolgimento degli iscritti e aderenti, nel rispetto del principio dell’equilibrio della rappresentanza, con almeno il 30% di ciascun genere.

10.2. – *Altri*

L'UDC, secondo quanto risulta dallo Statuto ⁽¹⁰⁶⁾, non ha introdotto quote rosa né per quanto riguarda le liste elettorali né per quanto riguarda la composizione degli organi interni. L'unico riferimento alle donne si trova nell'articolo 57 dedicato alla composizione del Consiglio Nazionale (tra i membri del Consiglio Nazionale si citano "25 donne" elette con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale). Il recente Statuto del Popolo della Libertà, approvato il 29 marzo 2009 dal I Congresso Nazionale, nulla contempla in proposito, prevedendo unicamente all'art. 1 che: «Il Popolo della Libertà (...) garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica (...)». Nulla prevedeva lo Statuto del Partito "Forza Italia" con riferimento alla partecipazione delle donne alla vita politica né stabiliva "quote rosa" per la composizione degli organi interni o per le liste elettorali ⁽¹⁰⁷⁾.

Lo stesso dicasi per lo Statuto di Alleanza Nazionale, varato nel 2006 nel quale non vi erano riferimenti alle quote rosa ⁽¹⁰⁸⁾.

11. – *Considerazioni di sintesi*

Innanzitutto la rassegna comparata evidenzia che il problema dell'accesso alle cariche pubbliche e a quelle di Partito riguarda in modo diverso un po' tutti i Paesi europei. E non è un caso che vi sia, per così dire, una certa trasversalità delle azioni e dei programmi. I numeri italiani, ovvero le donne elette al Parlamento nel 2008 sono bassi, ma – a ben guardare – non così distanti dagli altri Paesi europei. La percentuale di donne elette alla Camera dei deputati nel 2008 è arrivata al 21,11% e al Senato al 18,01%, con un a media del 20,06%. La media europea per la rappresentanza femminile nei Parlamenti è di circa il 24%. Se molti Paesi ci superano – ad esempio quelli scandinavi, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna, il Portogallo e persino la Serbia, la Croazia, la Polonia e la Lituania ⁽¹⁰⁹⁾ – sono pochi quelli che si avvicinano ad una situazione di effettiva parità tra la rappresentanza maschile e quella femminile, e d'altra parte vi sono anche vari Paesi in cui la percentuale di donne in Parlamento è ancora

⁽¹⁰⁶⁾ In <http://www.udc-italia.it/?page=front/pageref&pageref=%3C?REF%20type:vp&src:Statuto;%3E>.

⁽¹⁰⁷⁾ Lo Statuto è reperibile sul sito ufficiale: <http://www.forza-italia.it/cdv/index.htm>.

⁽¹⁰⁸⁾ V. <http://www.alleanzanazionale.it/public/Partito/Documenti/Statuto2007def.pdf>.

⁽¹⁰⁹⁾ Le percentuali di donne elette alle Camere basse in questi Paesi sono: Svezia (47,3%); Norvegia (37,7%); Danimarca (36,9%); Belgio (36,7%); in Spagna (36,0%); Austria (32,2%); Germania (31,8%); Regno Unito (19,8%); Portogallo (19,5%); Francia (18,5%); Serbia (20,4%

inferiore a quella italiana (ad esempio Grecia, Ungheria, Repubblica Ceca, Romania) ⁽¹¹⁰⁾.

Quali soluzioni?

L'analisi comparativa condotta dalla EOC (*Equal Opportunities Commission*) nel 2001 ⁽¹¹¹⁾, mostra che l'uso di "quotas for women" ha un impatto positivo sul livello di rappresentanza femminile, sia che esse siano stabilite a livello di legge elettorale nazionale, sia che esse siano contemplate a livello interno di partito. Ad esempio in ambito tedesco, spagnolo, francese, l'introduzione delle quote rosa viene considerata un efficace strumento per la realizzazione della parità. Vi sono delle eccezioni. Lo studio della situazione danese, ma anche in parte svedese e norvegese, ha evidenziato che la maggior partecipazione femminile alla politica che caratterizza tali Paesi non dipende necessariamente dalla eventuale introduzione di quote rosa da parte dei Partiti, ma da una serie molto più complessa di fattori storici, culturali, politici.

Da noi, ma non solo in Italia, c'è bisogno di una "terapia d'urto". E dunque bisogna innanzitutto pensare alla legislazione elettorale, nell'ambito della quale soluzioni tecniche ve ne sono a iosa e tutte percorribili. Certamente è un dato acclarato che i sistemi elettorali che sembrano permettere una maggiore rappresentanza femminile sono quelli proporzionali. In un sistema proporzionale basato su liste di Partito si possono alternare i candidati di entrambi i sessi. Un passo in avanti in tale direzione è stato fatto con l'approvazione della legge 90/2004 relativa alle modalità di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La legge prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale puro basato sulla concorrenza, in 3 circoscrizioni, di più liste di Partito (e di candidati) contrapposte tra loro, con la possibilità per l'elettore di esprimere fino a due preferenze per il candidato. L'art. 3 stabilisce l'inammissibilità delle liste in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi e dall'altro sanzioni pecuniarie (sotto forma di riduzione dei rimborsi elettorali) per le liste in cui vi siano più di $\frac{2}{3}$ di candidati dello stesso sesso, fissando di fatto una quota di almeno $\frac{1}{3}$ riservata al sesso (politicamente) debole. Più difficile è in un sistema maggioritario che è contraddistinto dai collegi uninominali. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere che ogni coalizione esprima candidature, che siano complessivamente per metà maschili e per l'altra metà femminili in tutti i collegi uninominali. Ipotizzabile è anche il sistema *twinning* inglese (dop-

nel 2007); Croazia (17,8 nel 2003); Polonia (20,4% nel 2005); Lituania (20,6% nel 2004). I dati sono ripresi dal sito: <http://www.quotaproject.org/country.cfm>.

⁽¹¹⁰⁾ Grecia (13,3%); Ungheria (10,6%); Repubblica Ceca (15,5%); Romania (11,4%) . I dati sono ripresi dal sito: <http://www.quotaproject.org/country.cfm>.

⁽¹¹¹⁾ In http://www.equalityhumanrights.com/Documents/EOC/PDF/Research/women_in_parliament_report.pdf.

pia preferenza di genere) per lo stesso seggio maggioritario. Del resto, va considerato pure che esiste il problema relativo all'accesso delle cariche elettive per organi monocratici eletti a suffragio universale. Quindi, sindaci, presidenti di provincia, ma anche presidenti di regione. Potrebbe prevedersi – secondo il modello francese – la perdita del finanziamento pubblico che può ragionevolmente rappresentare uno strumento di pressione forte (forse realisticamente l'unico) sui Partiti italiani, cui sarebbe da combinare l'inammissibilità delle liste che non prevedono quote e, soprattutto, l'alternanza di genere all'interno delle liste. Certo, non è soltanto un problema di *technicalities* elettorali. Gli "appositi provvedimenti" di cui parla adesso l'art. 51 Cost. potrebbero altresì essere: incentivi di natura finanziaria rivolti a favorire le candidature femminili, oppure deroghe alla parità di trattamento quanto all'accesso ai mezzi di informazione per assicurare alle donne candidate una maggiore visibilità.

Quanto invece alla struttura dei Partiti, e alle ipotesi di regolamentazione giuridica di essi, siamo dell'idea di una regolazione meno intensa possibile – salvo s'intende il finanziamento e la selezione delle candidature – sulla base della natura privata che la Costituzione indubbiamente gli assegna ed ora anche sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. Pare corretta in proposito la distinzione fondamentale, che segna il confine fra legittimo intervento regolativo e illegittima compressione dell'autonomia dei Partiti: potrebbe ammettersi la disciplina legislativa delle attività interne che incidono più direttamente sul funzionamento del circuito rappresentativo (appunto la selezione delle candidature), non una regolamentazione estesa e generalizzata di tutte le procedure interne del Partito. Si parla tanto di ritirarsi del pubblico, di rafforzamento degli strumenti privatistici, di raggiungimento di fini pubblici *quam maxime* tramite soggetti privati, sembrerebbe quindi in contrasto con questa linea evolutiva sottoporre i Partiti ad una regolamentazione dettagliata. Tutte le questioni che spesso sorgono circa la consistenza dei Partiti, le scelte interne, le selezioni del personale attengono alla autorganizzazione. Chi si iscrive sa cosa si trova di fronte e se crede può agire per modificare ciò dall'interno. È vero che le indicazioni comparatistiche sono di segno parzialmente diverso, ma non dobbiamo eccedere nella imitazione che tante volte sconfina nel difetto di autonomia se non nel servaggio. Dall'analisi comparatistica si deve prendere solo ciò che è veramente utile, tenendo conto però delle particolarità dell'ordinamento nel quale gli strumenti analizzati andranno innestati. Per l'Italia il processo è "*in progress*" e non si concluderà in tempi brevi. Ma attraverso l'innesto di "meccanismi artificiali si potrà arrivare ad una naturalità delle pari opportunità".

ABSTRACT

Il saggio affronta il tema delle pari opportunità nei Partiti politici. Per verificare il livello di adeguatezza della esperienza italiana in merito, viene condotta un'analisi di tipo comparatistico su alcuni Paesi europei, essenziale per avere un contesto di riferimento. All'indagine comparata della legislazione elettorale in tema di "quote" e del loro impatto, è stata affiancata un'indagine comparata a livello interno ai Partiti politici. La rassegna evidenzia, innanzitutto, che il problema dell'accesso alle cariche pubbliche e a quelle di partito riguarda in modo diverso un po' tutti i Paesi europei. Ed infatti i numeri italiani, ovvero le donne elette al Parlamento nel 2008, sono bassi, ma – a ben guardare – non così distanti da altri ordinamenti. Inoltre vere e proprie legislazioni elettorali in punto di quote sono state previste solo in Francia e Spagna, mentre nulla è contemplato in Germania, Austria, Regno Unito, Svezia, Danimarca e Italia. A detta lacuna supplisce tuttavia la regolamentazione delle pari opportunità a livello interno dei Partiti, che presenta un quadro assai eterogeneo. Compiute autoregolamentazioni sono state introdotte con maggiore forza dai Partiti della sinistra. Emblematici in Germania il Partito dei Verdi (*Bündnis 90/Die Grünen*), il PDS/*Die Linke* e l'*SPD*; in Austria i Verdi (*Die Grünen-Die Grünen Alternativen*), il Partito popolare (*Österreichische Volkspartei, ÖVP*) e il Partito Socialdemocratico (*Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ*); in Francia i Verdi (*Les Verts*) e il Partito Socialista (*Parti Socialiste*); in Spagna il *Partido Socialista Obrero Español*. In Italia le quote sono state contemplate da alcuni Partiti della sinistra come ad esempio il Partito Democratico, la Federazione dei Verdi e Rifondazione Comunista.

L'analisi mostra che i Partiti che hanno stabilito regole rigide relative alla parità riescono ad assicurare la partecipazione politica femminile in misura maggiore rispetto ai Partiti che hanno direttive in merito non vincolanti e che l'uso di "*quotas for women*" ha avuto un impatto effettivamente positivo sul livello di rappresentanza femminile, sia che esse siano stabilite a livello di legge elettorale nazionale, sia che esse siano sancite a livello interno dei Partiti.

Vi sono delle eccezioni rappresentate dai Paesi scandinavi nei quali la maggior partecipazione femminile alla politica non dipende necessariamente dalla eventuale introduzione di quote rosa da parte dei Partiti o a livello di sistema elettorale, ma da una serie molto più complessa di fattori storici, culturali, politici, oltre che dalla presenza di un contesto normativo generale che ha realizzato e consolidato da tempo una democrazia paritaria effettiva.

